

Legge fondamentale per la Repubblica Federale di Germania

(testo aggiornato; ultima modifica del 28 agosto 2006)



Il presente testo è stato ricavato da quello redatto da Roberto ZANON per il sito del Consiglio regionale Veneto, www.consiglio.regione.veneto.it, sulla base della traduzione italiana pubblicata in *Le Costituzioni dei Paesi dell'Unione Europea*, a cura di E. PALICI DI SUNI PRAT, F. CASSELLA e M. COMBA (Cedam, 1998), della versione francese a cura di AUTEXIER per l'Ufficio stampa e informazione del Governo federale tedesco (reperibile sul sito dell'Università della Saar, all'indirizzo <http://www.jura-uni-sb.de/BIJUS/grundgesetz/gesetz.htm>) e della versione inglese pubblicata in *Comparing Constitutions*, a cura di S.E. FINER, V. BOGDANOR e B. RUDDEN (Oxford University Press, 1998); la redazione di *Lares et Urbs* ne ha tuttavia curato l'aggiornamento, la rielaborazione, la forma e la presentazione.

SOMMARIO

Preambolo

I. I diritti fondamentali

- Art. 1 [Dignità dell'uomo – Diritti dell'uomo – Vincolatività giuridica dei diritti fondamentali]
- Art. 2 [Diritti concernenti la libertà personale]
- Art. 3 [Uguaglianza davanti alla legge]
- Art. 4 [Libertà di fede e di coscienza]
- Art. 5 [Libertà di espressione, artistica e scientifica]
- Art. 6 [Matrimonio – Famiglia – Figli]
- Art. 7 [Istruzione scolastica]
- Art. 8 [Libertà di riunione]
- Art. 9 [Libertà di associazione e sindacale]
- Art. 10 [Riservatezza della corrispondenza, della posta e delle telecomunicazioni]
- Art. 11 [Libertà di circolazione]
- Art. 12 [Libertà di professione]
- Art. 12a [Servizio militare e civile obbligatorio]
- Art. 13 [Inviolabilità del domicilio]
- Art. 14 [Proprietà – Diritto di successione – Espropriazione]
- Art. 15 [Socializzazione]
- Art. 16 [Cittadinanza – Estradizione]
- Art. 16a [Diritto di asilo]
- Art. 17 [Diritto di petizione]
- Art. 17a [Limitazioni dei diritti fondamentali in casi particolari]
- Art. 18 [Perdita dei diritti fondamentali]
- Art. 19 [Restrizioni di diritti fondamentali – Giurisdizione]

II. La Federazione e i Länder

- Art. 20 [Principi costituzionali – Diritto di resistenza]
- Art. 20a [Protezione dei fondamenti naturali della vita e degli animali]
- Art. 21 [Partiti politici]
- Art. 22 [Capitale federale – Bandiera federale]
- Art. 23 [Unione Europea – Protezione dei diritti fondamentali – Principio di sussidiarietà]
- Art. 24 [Trasferimento dei diritti di sovranità – Sistema di sicurezza collettiva]
- Art. 25 [Prevalenza del diritto internazionale]
- Art. 26 [Salvaguardia della pace]
- Art. 27 [Flotta mercantile]
- Art. 28 [Costituzioni dei Länder – Autonomia amministrativa dei Comuni]
- Art. 29 [Ridefinizione del territorio federale]
- Art. 30 [Diritti di sovranità dei Länder]
- Art. 31 [Prevalenza del diritto federale]
- Art. 32 [Relazioni estere]
- Art. 33 [Uguaglianza dei cittadini – Pubblico impiego]
- Art. 34 [Responsabilità in caso di violazione dei doveri d'ufficio]

- Art. 35 [Assistenza giuridica, amministrativa e in caso di calamità]
Art. 36 [Funzionari federali]
Art. 37 [Coazione federale]

III. La Dieta federale (*Bundestag*)

- Art. 38 [Elezioni]
Art. 39 [Legislatura – Riunione – Convocazione]
Art. 40 [Presidenza – Regolamento]
Art. 41 [Verifica delle elezioni]
Art. 42 [Sedute pubbliche – Decisioni a maggioranza]
Art. 43 [Diritto di citazione, di accesso e di audizione]
Art. 44 [Commissioni d'inchiesta]
Art. 45 [Commissione « Unione Europea »]
Art. 45a [Commissione per gli affari esteri e la difesa]
Art. 45b [Commissario parlamentare alla difesa]
Art. 45c [Commissione per le petizioni]
Art. 46 [Indennità ed immunità dei deputati]
Art. 47 [Diritto di rifiutarsi di testimoniare]
Art. 48 [Candidatura – Tutela del mandato – Indennità]
Art. 49 [*abrogato*]

IV. Il Consiglio federale (*Bundesrat*)

- Art. 50 [Compiti]
Art. 51 [Composizione – Calcolo dei voti]
Art. 52 [Presidenza – Decisioni – Regolamento]
Art. 53 [Partecipazione dei membri del Governo federale]

IVa. La Commissione comune

- Art. 53a [Composizione – Regolamento]

V. Il Presidente federale

- Art. 54 [Elezione – Durata del mandato]
Art. 55 [Incompatibilità]
Art. 56 [Giuramento]
Art. 57 [Supplenza]
Art. 58 [Controfirma]
Art. 59 [Rappresentanza internazionale della Federazione]
Art. 59a [*abrogato*]
Art. 60 [Nomina dei funzionari federali – Potere di grazia – Immunità]
Art. 61 [Messa in stato d'accusa davanti alla Corte costituzionale federale]

VI. Il Governo federale

- Art. 62 [Composizione]
Art. 63 [Elezione del Cancelliere federale]
Art. 64 [Nomina e revoca dei ministri federali – Giuramento]
Art. 65 [Facoltà di indirizzo – Principio di competenza e di collegialità]
Art. 65a [Comando delle forze armate]
Art. 66 [Incompatibilità]
Art. 67 [Mozione di sfiducia]
Art. 68 [Mozione di fiducia]
Art. 69 [Sostituto del Cancelliere federale – Durata del mandato]

VII. La legislazione federale

- Art. 70 [Ripartizione delle competenze tra la Federazione e i Länder]
Art. 71 [Competenza legislativa esclusiva della Federazione]
Art. 72 [Competenza legislativa concorrente]
Art. 73 [Ambiti della competenza legislativa esclusiva della Federazione]
Art. 74 [Ambiti della competenza legislativa concorrente]
Art. 74a [*abrogato*]
Art. 75 [*abrogato*]
Art. 76 [Progetti di legge]
Art. 77 [Procedura legislativa – Commissione di conciliazione]
Art. 78 [Approvazione definitiva delle leggi]

- Art. 79 [Modifica della Legge fondamentale]
- Art. 80 [Emanazione di ordinanze normative]
- Art. 80a [Stato di tensione]
- Art. 81 [Stato di emergenza legislativa]
- Art. 82 [Emanazione – Promulgazione – Entrata in vigore]

VIII. L'attuazione delle leggi federali e l'amministrazione federale

- Art. 83 [Attuazione nei Länder]
- Art. 84 [Amministrazione propria dei Länder – Controllo federale]
- Art. 85 [Amministrazione in delega]
- Art. 86 [Amministrazione propria della Federazione]
- Art. 87 [Materie]
- Art. 87a [Forze armate]
- Art. 87b [Amministrazione delle forze armate federali e della difesa]
- Art. 87c [Produzione e utilizzazione dell'energia nucleare]
- Art. 87d [Amministrazione del traffico aereo]
- Art. 87e [Amministrazione del traffico ferroviario]
- Art. 87f [Poste e telecomunicazioni]
- Art. 88 [Banca federale – Banca centrale europea]
- Art. 89 [Vie navigabili federali – Amministrazione della navigazione]
- Art. 90 [Strade federali]
- Art. 91 [Stato di emergenza interna]

VIIIa. Compiti comuni

- Art. 91a [Concorso della Federazione – Partecipazione alle spese]
- Art. 91b [Piano per l'istruzione e promozione della ricerca scientifica]

IX. La giurisdizione

- Art. 92 [Organi del potere giurisdizionale]
- Art. 93 [Competenze della Corte costituzionale federale]
- Art. 94 [Composizione della Corte costituzionale federale]
- Art. 95 [Corti supreme della Federazione]
- Art. 96 [Tribunali federali]
- Art. 97 [Indipendenza dei giudici]
- Art. 98 [Stato giuridico dei giudici – Messa in stato d'accusa dei giudici]
- Art. 99 [Controversie costituzionali di un Land]
- Art. 100 [Controllo normativo in concreto]
- Art. 101 [Inammissibilità dei tribunali straordinari]
- Art. 102 [Abolizione della pena di morte]
- Art. 103 [Diritti fondamentali nei giudizi]
- Art. 104 [Restrizione della libertà]

X. Le finanze

- Art. 104a [Competenze di spesa – Finanze – Responsabilità]
- Art. 104b [Aiuti finanziari per gli investimenti]
- Art. 105 [Ripartizione delle competenze nella legislazione tributaria]
- Art. 106 [Ripartizione delle entrate tributarie e del gettito dei monopoli fiscali]
- Art. 106a [Quota fiscale per il trasporto pubblico di persone]
- Art. 107 [Ripartizione delle entrate fiscali – Perequazione finanziaria fra i Länder – Disposizioni integrative]
- Art. 108 [Amministrazione finanziaria della Federazione e dei Länder – Giurisdizione finanziaria]
- Art. 109 [Bilancio economico della Federazione e dei Länder]
- Art. 110 [Bilancio preventivo]
- Art. 111 [Anticipazione di bilancio]
- Art. 112 [Spese eccedenti e straordinarie]
- Art. 113 [Aumenti di spesa]
- Art. 114 [Consuntivo – Verifica di bilancio]
- Art. 115 [Limiti del ricorso al credito]

Xa. Lo stato di difesa

- Art. 115a [Accertamento dello stato di difesa]
- Art. 115b [Potere di comando del Cancelliere federale]
- Art. 115c [Ampliamento della competenza legislativa della Federazione]
- Art. 115d [Proposte di legge urgenti]
- Art. 115e [Commissione comune]

- Art. 115f [Impiego della polizia confinaria federale – Ulteriori poteri dispositivi]
- Art. 115g [Corte costituzionale federale]
- Art. 115h [Legislature e incarichi in scadenza]
- Art. 115i [Assunzione di provvedimenti da parte dei Governi dei Länder]
- Art. 115k [Rango e periodo di validità delle disposizioni di emergenza]
- Art. 115l [Abrogazione dei provvedimenti straordinari – Conclusione della pace]

XI. Disposizioni transitorie e finali

- Art. 116 [Definizione di « tedesco » – Reintegrazione della cittadinanza]
- Art. 117 [Decadenza delle disposizioni in contrasto con i diritti fondamentali]
- Art. 118 [Riorganizzazione del Baden e del Württemberg]
- Art. 118a [Riorganizzazione di Berlino e del Brandeburgo]
- Art. 119 [Rifugiati ed espulsi]
- Art. 120 [Spese di occupazione – Oneri di guerra]
- Art. 120a [Conguaglio degli oneri]
- Art. 121 [Definizione di « maggioranza dei membri »]
- Art. 122 [Trasferimento delle competenze legislative]
- Art. 123 [Vigenza della legislazione precedente]
- Art. 124 [Vigenza della legislazione esclusiva]
- Art. 125 [Vigenza della legislazione concorrente]
- Art. 125a [Vigenza della legislazione federale – Sostituzione con la legislazione dei Länder]
- Art. 125b [Vigenza delle leggi quadro - Potere di deroga dei Länder]
- Art. 125c [Vigenza della legislazione esclusa dall'ambito dei compiti comuni]
- Art. 126 [Giudizio sulla vigenza della legislazione come diritto federale]
- Art. 127 [Adeguamento della legislazione della Bizona]
- Art. 128 [Persistenza del potere dispositivo]
- Art. 129 [Persistenza delle deleghe legislative]
- Art. 130 [Assunzione delle istituzioni amministrative esistenti]
- Art. 131 [Ex-dipendenti del pubblico impiego]
- Art. 132 [Collocamento a riposo dei funzionari]
- Art. 133 [Subentro nell'Amministrazione economica della Bizona]
- Art. 134 [Successione nel patrimonio del Reich]
- Art. 135 [Disciplina patrimoniale nel passaggio delle pertinenze dei Länder]
- Art. 135a [Precedenti obbligazioni]
- Art. 136 [Prima riunione del Bundesrat]
- Art. 137 [Eleggibilità dei dipendenti pubblici]
- Art. 138 [Notariato della Germania meridionale]
- Art. 139 [Vigenza delle disposizioni per la denazificazione]
- Art. 140 [Diritto delle comunità religiose]
- Art. 141 [« Clausola di Brema »]
- Art. 142 [Riserva a favore dei diritti fondamentali riconosciuti dalla legislazione dei Länder]
- Art. 142a [*abrogato*]
- Art. 143 [Termini di validità delle deroghe]
- Art. 143a [Competenza legislativa esclusiva in materia ferroviaria]
- Art. 143b [Trasformazione delle Poste Federali Tedesche]
- Art. 143c [Importi di compensazione per la soppressione dei compiti comuni]
- Art. 144 [Approvazione della Legge fondamentale]
- Art. 145 [Entrata in vigore della Legge fondamentale]
- Art. 146 [Termini di validità della Legge fondamentale]

LEGGE FONDAMENTALE

Nella seduta pubblica tenutasi a Bonn il 23 maggio 1949 il Consiglio parlamentare ha verificato che il testo della Legge fondamentale per la Repubblica Federale di Germania deciso dal Consiglio parlamentare l'8 maggio 1949 è stato approvato dalle assemblee rappresentative di almeno due terzi dei Länder tedeschi partecipanti nella settimana dal 16 al 22 maggio 1949. In forza di questa decisione il Consiglio parlamentare, rappresentato dal suo Presidente, ha emanato e promulgato questa Legge fondamentale. La Legge fondamentale è quindi pubblicata nel *Bollettino delle leggi federali* (*Bundesgesetzblatt*) ai sensi dell'articolo 145 comma 3.

Preambolo

Consapevole della propria responsabilità dinanzi a Dio e agli uomini, animato dalla volontà di servire la pace nel mondo quale membro dotato di pari diritti in un'Europa unita, il popolo tedesco ha adottato, in forza del suo potere costituente, la presente Legge fondamentale. I tedeschi residenti nei Länder di Baden-Württemberg, Bayern (Baviera), Berlin (Berlino), Brandenburg (Brandeburgo), Bremen (Brema), Hamburg (Amburgo), Hessen (Assia), Mecklenburg-Vorpommern (Mecklemburgo-Pomerania anteriore), Niedersachsen (Sassonia inferiore), Nordrhein-Westfalen (Renania settentrionale-Vestfalia), Rheinland-Pfalz (Renania-Palatinato), Saarland, Sachsen (Sassonia), Sachsen-Anhalt (Sassonia-Anhalt), Schleswig-Holstein e Thüringen (Turingia) hanno conseguito, con libera autodeterminazione, l'unità e la libertà della Germania. La presente Legge fondamentale è perciò valida per l'intero popolo tedesco.

[preambolo] modificato dal *Trattato di unificazione* del 23 settembre 1990, II 885, 890

I - I DIRITTI FONDAMENTALI

1. [Dignità dell'uomo – Diritti dell'uomo – Vincolatività giuridica dei diritti fondamentali]. — 1. La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla.

2. Il popolo tedesco riconosce quindi gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come fondamento di qualsiasi comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo.

3. I seguenti diritti fondamentali vincolano la legislazione, il potere esecutivo e la giurisdizione come diritti immediatamente applicabili.

[comma 3] modificato dalla *Legge integrativa* del 19 marzo 1956, I 111

2. [Diritti concernenti la libertà personale]. — 1. Ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, in quanto non violi i diritti degli altri e non trasgredisca l'ordinamento costituzionale o la legge morale.

2. Ognuno ha diritto alla vita e all'integrità fisica. La libertà della persona è inviolabile. A questi diritti possono essere recate limitazioni soltanto in base ad una legge.

3. [Uguaglianza davanti alla legge]. — 1. Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge.

2. Gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti. Lo Stato promuove la effettiva attuazione della equiparazione di donne e uomini e agisce per l'eliminazione delle situazioni esistenti di svantaggio.

3. Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap.

[comma 2] modificato, con l'aggiunta del secondo periodo, dalla *Legge di modifica* del 27 ottobre 1994, I 3146

[comma 3] modificato, con l'aggiunta del secondo periodo, dalla *Legge di modifica* del 27 ottobre 1994, I 3146

4. [Libertà di fede e di coscienza]. — 1. La libertà di fede e di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili.

2. È garantito l'indisturbato esercizio del culto.

3. Nessuno può essere costretto contro la sua coscienza al servizio militare armato. Ulteriori disposizioni sono stabilite da una legge federale.

5. [Libertà di espressione, artistica e scientifica]. — 1. Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimenti da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e la libertà d'informazione mediante la radio e il cinema. Non si può stabilire alcuna censura.

2. Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nelle norme legislative concernenti la protezione della gioventù e nel diritto al rispetto dell'onore della persona.

3. L'arte e la scienza, la ricerca e l'insegnamento sono liberi. La libertà d'insegnamento non esime dalla fedeltà alla Costituzione.

6. [Matrimonio – Famiglia – Figli]. — 1. Il matrimonio e la famiglia sono della particolare protezione dell'ordinamento statale.

2. La cura e l'educazione dei figli sono il diritto naturale dei genitori ed il precipuo dovere che loro incombe. La comunità statale vigila sul loro adempimento.

3. Solo in base ad una legge i figli possono essere separati dalla famiglia, contro il volere di coloro cui spetta il diritto all'educazione, ove questi vengano meno al loro dovere o se per altri motivi i figli corrano il rischio di essere trascurati.

4. Ogni madre ha diritto alla protezione e all'assistenza della comunità.

5. Ai figli nati fuori del matrimonio devono essere applicate dalla legislazione le stesse condizioni dei figli legittimi per il loro sviluppo fisico e spirituale e per la loro posizione nella società.

7. [Istruzione scolastica]. — 1. L'intera organizzazione scolastica è sottoposta alla vigilanza dello Stato.

2. Coloro cui spetta l'educazione hanno il diritto di decidere in ordine alla partecipazione del fanciullo all'insegnamento religioso.

3. L'insegnamento religioso è materia ordinaria d'insegnamento nelle scuole pubbliche, ad eccezione delle scuole non confessionali. Restando salvo il diritto di sorveglianza dello Stato, l'insegnamento religioso è impartito in conformità dei principi delle comunità religiose. Nessun insegnante può essere obbligato contro la sua volontà ad impartire un insegnamento religioso.

4. È garantito il diritto di istituire scuole private. Le scuole private che sostituiscono le scuole pubbliche necessitano dell'autorizzazione dello Stato e sono sottoposte alle leggi dei Länder. L'autorizzazione deve essere concessa laddove le scuole private non siano inferiori alle scuole pubbliche per quanto riguarda le finalità didattiche e i sistemi di organizzazione, nonché la formazione scientifica degli insegnanti, e quando non favoriscano una discriminazione degli scolari in base alle condizioni economiche dei genitori. L'autorizzazione deve essere negata quando la posizione giuridica ed economica del corpo docente non sia sufficientemente assicurata.

5. Una scuola elementare (*Volksschule*) privata può essere autorizzata solo se l'amministrazione scolastica gli riconosce un particolare interesse pedagogico, oppure se, su richiesta di coloro cui spetta l'educazione, è istituita come scuola di una comunità, professionale o filosofica, purché nel Comune non esista già una scuola elementare pubblica siffatta.

6. Restano abolite le scuole preparatorie (*Vorschulen*).

8. [Libertà di riunione]. — 1. Tutti i tedeschi hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, senza preavviso o permesso.

2. Per le riunioni all'aperto questo diritto può essere limitato con legge o in base ad una legge.

9. [Libertà di associazione e sindacale]. — 1. Tutti i tedeschi hanno diritto di costituire associazioni e società.

2. Sono vietate le associazioni, i cui scopi o la cui attività contrastino con le leggi penali ovvero siano dirette contro l'ordinamento costituzionale o contro il principio della comprensione fra i popoli.

3. Il diritto di formare associazioni per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni di lavoro ed economiche è garantito per ogni individuo e per tutte le professioni. Gli accordi che tentano di limitare o impedire tale diritto sono nulli e i provvedimenti adottati a tale scopo sono illegali. I provvedimenti adottati in forza degli articoli 12a, 35 commi 2 e 3, 87a comma 4 e 91, non possono essere diretti contro i conflitti di lavoro condotti dalle associazioni di cui al primo periodo del presente comma al fine di salvaguardare e migliorare le condizioni di lavoro ed economiche.

[comma 3] modificato, con l'aggiunta del secondo periodo, dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

10. [Riservatezza della corrispondenza, della posta e delle telecomunicazioni]. — 1. Il segreto epistolare e così pure il segreto postale e delle telecomunicazioni sono inviolabili.

2. Limitazioni possono essere disposte solo in base ad una legge. Se la limitazione serve alla difesa dell'ordinamento costituzionale libero e democratico o dell'esistenza o della sicurezza della Federazione o di un Land, la legge può stabilire che la misura restrittiva non venga comunicata all'interessato e che il ricorso giurisdizionale sia sostituito dal controllo di organi anche ausiliari, istituiti dal Parlamento.

[articolo] sostituito dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

11. [Libertà di circolazione]. — 1. Tutti i tedeschi godono della libertà di circolazione nell'intero territorio federale.

2. Tale diritto può essere limitato soltanto con legge o in base ad una legge e solo nei casi in cui non siano disponibili sufficienti mezzi di sostentamento e ciò comporti particolari oneri per la collettività, o nei casi in cui ciò sia necessario per allontanare un imminente pericolo per l'esistenza o per l'ordinamento costituzionale libero e democratico della Federazione o di un Land o per combattere contro i pericoli derivanti da epidemie, da catastrofi naturali o da disastri particolarmente gravi, o per proteggere la gioventù dalla mancanza di assistenza o al fine di prevenire azioni penalmente perseguibili.

[articolo] sostituito dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

12. [Libertà di professione]. — 1. Tutti i tedeschi hanno il diritto di scegliere liberamente la professione, il luogo di lavoro e le sedi della propria formazione. L'esercizio della professione può essere regolato per legge od in base ad una legge.

2. Nessuno può essere costretto a un determinato lavoro, salvo nell'ambito del sopravvivere di un obbligo pubblico di prestazione di un servizio, generale e uguale per tutti.

3. Il lavoro forzato è ammissibile solo in seguito ad una restrizione della libertà disposta giudizialmente.

[articolo] sostituito dalla *Legge integrativa* del 19 marzo 1956, I 111 e in seguito reintegrato nel suo tenore originario dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

12a. [Servizio militare e civile obbligatorio]. — 1. Gli uomini a partire dai diciotto anni compiuti possono essere obbligati a prestare servizio nelle forze armate, nella polizia confinaria federale o in un'organizzazione di protezione civile.

2. Chi rifiuta per motivi di coscienza il servizio militare in armi può essere obbligato ad un servizio sostitutivo. La durata del servizio sostitutivo non può superare la durata del servizio militare. Ulteriori disposizioni sono stabilite da una legge, che non può pregiudicare la libertà di decisione secondo coscienza e che deve anche prevedere la possibilità di un servizio sostitutivo che non abbia alcun rapporto con le unità delle forze armate e della polizia confinaria federale.

3. In caso di proclamazione dello stato di difesa, coloro che sono obbligati alle armi e che non sono stati chiamati ad un servizio di cui ai commi 1 o 2 possono essere obbligati dalla legge o in base ad una legge a fornire, in condizioni di rapporto di lavoro, prestazioni di servizi civili a scopo di difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile; obblighi di prestazioni di servizi pubblici sono ammissibili soltanto per assicurare compiti di polizia o particolari compiti supremi della pubblica amministrazione, che possono essere adempiuti solamente in un rapporto di servizio di diritto pubblico. I rapporti di lavoro di cui al primo periodo possono aver luogo presso le forze armate, nel settore dell'intendenza, o presso la pubblica amministrazione; obblighi in condizione di

rapporto di lavoro nell'ambito dell'approvvigionamento della popolazione civile sono ammissibili soltanto per coprire bisogni vitali della medesima o per assicurarne la protezione.

4. Se, nel caso di proclamazione dello stato di difesa, il fabbisogno di prestazioni di servizi civili nei settori sanitari e medici e nell'organizzazione ospedaliera militare stabile non viene interamente ricoperto su base volontaria, le donne, fra i diciotto e i cinquantacinque anni compiuti, possono essere assegnate alle anzidette prestazioni di servizi da una legge o in base ad una legge. In nessun caso possono essere obbligate a prestare servizi armati.

5. Nel periodo di tempo precedente lo stato di difesa gli obblighi previsti al comma 3 possono essere imposti soltanto alle condizioni stabilite dall'articolo 80a comma 1. In preparazione delle prestazioni di servizi contemplate nel comma 3, e in relazione alle particolari conoscenze e capacità richieste, può essere imposta obbligatoriamente la partecipazione a esercitazioni d'istruzione, con legge o in base ad una legge. In tal caso non si applica la disposizione di cui al primo periodo.

6. Qualora, durante lo stato di difesa, il fabbisogno di forze di lavoro per i settori di cui al secondo periodo del comma 3 non sia interamente ricoperto su base volontaria, la libertà dei tedeschi di non esercitare una professione o di abbandonare un posto di lavoro può essere limitata da una legge o in base ad una legge, al fine di assicurare la copertura di tale fabbisogno. Il primo periodo del comma 5 è applicabile per analogia prima della sopravvenienza dello stato di difesa.

[articolo] inserito dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

[comma 4] modificato, con l'aggiunta del secondo periodo, dalla *Legge di modifica* del 19 dicembre 2000, I 1755

13. [Inviolabilità del domicilio]. — 1. Il domicilio è inviolabile.

2. Le perquisizioni possono essere ordinate soltanto dal giudice e, qualora in caso di ritardo vi sia un pericolo, anche dagli altri organi previsti dalla legge e possono essere eseguite solo nelle forme prescritte dalla legge.

3. Qualora determinati elementi di fatto costituiscano fondamento per l'ipotesi di delitti particolarmente gravi perseguiti dalla legge penale, possono essere utilizzati, in forza di una ordinanza dell'autorità giudiziaria e nel caso in cui l'investigazione perseguita con altri mezzi risulti incomparabilmente più difficile o destinata all'insuccesso, mezzi tecnici di sorveglianza e rilevamento acustico nei domicili nei quali si ritiene che soggiorni la persona indagata. Tale misura deve essere limitata nel tempo. L'ordinanza è emessa da un collegio di tre giudici. In caso di pericolo nella dimora può essere emessa da un solo giudice.

4. Al fine di evitare pericoli imminenti per la sicurezza pubblica ed in particolare a pericoli collettivi o ad un rischio mortale, mezzi tecnici di sorveglianza di un domicilio possono essere utilizzati in forza di una ordinanza dell'autorità giudiziaria. In caso di pericolo nella dimora, la misura può essere ordinata anche da altra autorità determinata dalla legge; in ogni caso una decisione dell'autorità giudiziaria deve essere adottata al riguardo senza ritardo alcuno.

5. Qualora i mezzi tecnici siano previsti esclusivamente per la protezione delle persone presenti in domicili, la misura può essere ordinata da una autorità determinata dalla legge. L'utilizzo per un altro fine delle conoscenze acquisite in tal caso è permesso unicamente al fine di procedimenti penali o di prevenzione di pericoli e a condizione che la regolarità della misura adottata sia stata preventivamente constatata dal giudice; qualora vi sia pericolo nella dimora la decisione dell'autorità giudiziaria deve essere adottata senza ritardo alcuno.

6. Ogni anno il governo federale informa il Bundestag circa l'utilizzazione dei mezzi tecnici di cui al comma 3 e, per gli affari riguardanti la Federazione, di cui ai commi 4 e 5, quando il giudice debba esercitare un controllo giurisdizionale. Un organismo collegiale eletto dal Bundestag esercita il controllo parlamentare sulla base del predetto rapporto. I Länder assicurano un equivalente controllo parlamentare.

7. Possono inoltre essere disposti interventi e restrizioni soltanto per evitare un pericolo collettivo o un pericolo di vita per singoli individui e in base ad una legge anche per prevenire pericoli imminenti per la sicurezza e l'ordine pubblico e, in particolare, per ovviare alla necessità di alloggi, per contrastare il pericolo di epidemie o per proteggere la gioventù in pericolo.

[commi 3-6] inseriti dalla *Legge di modifica* del 26 marzo 1968, I 610

[comma 7] rinumerato (già comma 3) dalla *Legge di modifica* del 26 marzo 1968, I 610

14. [Proprietà – Diritto di successione – Espropriazione]. — 1. La proprietà e il diritto di successione sono garantiti. Contenuto e limiti vengono stabiliti dalla legge.

2. La proprietà impone degli obblighi. Il suo uso deve al tempo stesso servire al bene comune.

3. Un'espropriazione è ammissibile soltanto per il bene della collettività. Essa può avvenire solo per legge o in base ad una legge che regoli il modo e la misura dell'indennizzo. L'indennizzo deve essere stabilito mediante un giusto temperamento fra gli interessi della collettività e gli interessi delle parti. In caso di controversia sull'ammontare dell'indennizzo resta aperta la via giudiziaria dinanzi ai tribunali ordinari.

15. [Socializzazione]. — Il suolo, le ricchezze naturali e i mezzi di produzione possono, ai fini della socializzazione, essere trasferiti in proprietà collettiva o in altre forme di economia collettiva, con una legge che determina il modo e la misura dell'indennizzo. Per l'indennizzo valgono le disposizioni dell'articolo 14, comma 3, terzo e quarto periodo.

16. [Cittadinanza – Estradizione]. — 1. La cittadinanza tedesca non può essere revocata. La perdita della cittadinanza può avvenire soltanto in base ad una legge e, nel caso che l'interessato si opponga, solo se questi non divenga conseguentemente apolide.

2. Nessun tedesco può essere estradato all'estero. La legge può adottare una disciplina in deroga per l'estradizione verso uno Stato membro dell'Unione Europea o una corte di giustizia internazionale, purché siano rispettati i principi dello Stato di diritto.

[comma 2] modificato, con l'abrogazione del secondo periodo, dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 giugno 1993, I 1002 e successivamente, con l'aggiunta del secondo periodo, dalla *Legge di modifica* del 29 novembre 2000, I 1633

16a. [Diritto di asilo]. — 1. I perseguitati politici godono del diritto di asilo.

2. Non può appellarsi al comma 1 chi entra da uno Stato membro delle Comunità europee o da un altro Stato terzo nel quale è garantita l'applicazione dell'Accordo sullo stato giuridico dei profughi e della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Gli Stati al di fuori delle Comunità europee rispetto ai quali si verificano le condizioni di cui al primo periodo sono individuati con una legge, che necessita del parere favorevole del Bundesrat. Nei casi di cui al primo periodo, le misure che pongono fine al soggiorno possono essere eseguite indipendentemente dai ricorsi proposti avverso le medesime.

3. Mediante una legge che necessita del parere favorevole del Bundesrat possono essere individuati Stati nei quali per effetto della normativa vigente, dell'applicazione del diritto e dei generali rapporti politici, appare garantito che non si verificano né persecuzioni politiche, né pene o trattamenti umilianti o contrari al senso d'umanità. Si presume che uno straniero non sia perseguitato da uno di questi Stati, finché non adduca situazioni di fatto tali da dare fondamento al dubbio che egli, contrariamente a questa presunzione, è perseguitato politicamente.

4. L'esecuzione dei provvedimenti che pongono fine al soggiorno nei casi di cui al comma 3 e in altri casi che sono manifestamente infondati o che valgono come manifestamente infondati, è sospesa dal giudice solo se sussistono gravi dubbi sulla legittimità del provvedimento; l'ampiezza del sindacato può essere limitata e le allegazioni successive possono non essere prese in considerazione. Ulteriori disposizioni sono stabilite dalla legge.

5. I precedenti commi dal primo al quarto non sono in contrasto con i trattati internazionali tra gli Stati membri delle Comunità europee o tra questi e Stati terzi, che, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'Accordo sullo stato giuridico dei profughi e della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, disciplinano la determinazione delle competenze in ordine all'esame delle domande di asilo, ivi compreso il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia.

[articolo] inserito dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 giugno 1993, I 1002

17. [Diritto di petizione]. — Ognuno ha il diritto di rivolgere per iscritto, individualmente o insieme ad altri, petizioni o reclami alle autorità competenti e alle assemblee rappresentative.

17a. [Limitazioni dei diritti fondamentali in casi particolari]. — 1. Le leggi relative al servizio militare e al servizio sostitutivo possono prevedere per gli appartenenti alle forze armate e

per coloro che prestano servizio sostitutivo, per la durata del loro servizio, limitazioni al diritto fondamentale di esprimere e di diffondere liberamente le proprie opinioni con parole, scritti e immagini (articolo 5 comma 1, prima parte del primo periodo), al diritto fondamentale della libertà di riunione (articolo 8) e al diritto di petizione (articolo 17), nella misura in cui conferisce il diritto di presentare richieste o reclami congiuntamente ad altre persone.

2. Le leggi che regolano la difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile, possono stabilire limitazioni ai diritti fondamentali della libertà di circolazione (articolo 11) e dell'inviolabilità del domicilio (articolo 13).

[articolo] inserito dalla *Legge integrativa* del 19 marzo 1956, I 111

18. [Perdita dei diritti fondamentali]. — Chiunque, per combattere l'ordinamento costituzionale libero e democratico, abusa della libertà di espressione del pensiero, in particolare della libertà di stampa (articolo 5 comma 1), della libertà di insegnamento (articolo 5 comma 3), della libertà di riunione (articolo 8), della libertà di associazione (articolo 9), del segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni (articolo 10), del diritto di proprietà (articolo 14) o del diritto di asilo (articolo 16a) perde tali diritti fondamentali. Tale perdita e la sua estensione sono pronunciate dalla Corte costituzionale federale.

[articolo] modificato dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 giugno 1993, I 1002

19. [Restrizioni di diritti fondamentali – Giurisdizione]. — 1. Laddove, in base alla presente Legge fondamentale, un diritto fondamentale possa essere limitato con una legge o in base ad una legge, tale legge deve valere in generale e non per il caso singolo. Inoltre la legge deve menzionare il diritto fondamentale con l'indicazione dell'articolo.

2. In nessun caso un diritto fondamentale può essere leso nel suo contenuto essenziale.

3. I diritti fondamentali valgono anche per le persone giuridiche all'interno dello Stato, nella misura in cui, per la loro natura, siano ad esse applicabili.

4. Chiunque è leso nei suoi diritti dal potere pubblico può ricorrere all'autorità giudiziaria. Qualora non sia stabilita una diversa competenza, il ricorso è proposto innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 comma 2, secondo periodo.

[comma 4] modificato, con l'aggiunta del terzo periodo, dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

II - LA FEDERAZIONE E I LÄNDER

20. [Principi costituzionali – Diritto di resistenza]. — 1. La Repubblica Federale di Germania è uno Stato federale democratico e sociale.

2. Tutto il potere statale emana dal popolo. Esso è esercitato dal popolo per mezzo di elezioni e di votazioni e attraverso organi speciali investiti dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

3. La legislazione è soggetta all'ordinamento costituzionale, il potere esecutivo e la giurisdizione sono soggetti alla legge e al diritto.

4. Tutti i tedeschi hanno diritto di resistere a chiunque tenti di rovesciare questo ordinamento, qualora non via altro rimedio possibile.

[comma 4] aggiunto dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

20a. [Protezione dei fondamenti naturali della vita e degli animali]. — Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto.

[articolo] inserito dalla *Legge di modifica* del 27 ottobre 1994, I 3146 e successivamente modificato dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale (Finalità pubblica della protezione degli animali)* del 26 luglio 2002, I 2862

21. [Partiti politici]. — 1. I partiti concorrono alla formazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve essere conforme ai principi fondamentali della democrazia. Essi debbono fornire pubblico rendiconto della provenienza e dell'utilizzazione dei loro mezzi finanziari e dei loro beni.

2. I partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti mirino ad attentare al libero e democratico ordinamento costituzionale o a sovvertirlo o a mettere in pericolo l'esistenza della Repubblica Federale di Germania sono incostituzionali. Sulla questione di incostituzionalità decide la Corte costituzionale federale.

3. Ulteriori disposizioni sono stabilite da leggi federali.

[comma 1] modificato dalla *Trentacinquesima legge di modifica* del 21 dicembre 1983, I 1481

22. [Capitale federale – Bandiera federale]. — 1. La capitale della Repubblica Federale di Germania è Berlino. Le rappresentanze dello Stato centrale nella capitale sono a carico della Federazione. Ulteriori disposizioni sono stabilite con legge federale.

2. La bandiera federale è nera-rossa-oro.

[comma 1] inserito dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

[comma 2] rinumerato (già comma unico) dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

23. [Unione Europea – Protezione dei diritti fondamentali – Principio di sussidiarietà]. —

1. Per la realizzazione di un'Europa unita la Repubblica Federale di Germania collabora allo sviluppo dell'Unione Europea che è fedele ai principi federativi, sociali, dello Stato di diritto e democratico nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella della presente Legge fondamentale. La Federazione può a questo scopo, mediante legge approvata dal Bundesrat, trasferire diritti di sovranità. Per l'istituzione dell'Unione Europea, per le modifiche delle norme dei trattati e per analoghe disposizioni, mediante le quali la presente Legge fondamentale sarà modificata o integrata nel suo contenuto oppure mediante le quali tali modifiche e integrazioni saranno rese possibili, si applica l'articolo 79 commi 2 e 3.

2. Il Bundestag e i Länder, attraverso il Bundesrat, concorrono agli affari dell'Unione Europea. Il Governo federale deve informare il Bundestag e il Bundesrat in modo esauriente e tempestivo.

3. Il Governo federale dà al Bundestag la possibilità di prendere posizione prima di concorrere agli atti normativi dell'Unione Europea. Nelle trattative il Governo federale tiene conto della posizione del Bundestag. Ulteriori disposizioni sono stabilite dalla legge.

4. Il Bundesrat deve essere associato alla formazione della volontà della Federazione nella misura in cui il suo concorso sia richiesto sul piano interno per una misura analoga ovvero qualora i Länder siano competenti sul piano interno.

5. Qualora in una sfera di competenza esclusiva della Federazione siano toccati interessi dei Länder, oppure qualora la Federazione abbia ad altro titolo il diritto di legiferare, il Governo federale tiene conto della posizione del Bundesrat. Se sono coinvolte in maniera preponderante competenze legislative dei Länder, l'organizzazione dei loro uffici o il loro procedimento amministrativo, nella formazione della volontà della Federazione deve essere considerato in modo determinante il parere del Bundesrat; in ogni caso è fatta salva la responsabilità centrale della Federazione. Nelle questioni che possono comportare aumenti di spese o diminuzioni di entrate della Federazione, è necessario il parere favorevole del Governo federale.

6. Se sono interessate in modo determinante competenze legislative esclusive dei Länder in materia di istruzione scolastica, cultura o radiodiffusione, la tutela dei diritti, che spettano alla Repubblica Federale di Germania quale Stato membro dell'Unione Europea, sarà trasferita dalla Federazione ad un rappresentante dei Länder nominato dal Bundesrat. La tutela dei diritti si realizza con la partecipazione del Governo federale e di concerto con esso; in ogni caso è fatta salva la responsabilità centrale della Federazione.

7. Le ulteriori disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono stabilite da una legge, che necessita del parere favorevole del Bundesrat.

[articolo] abrogato dal *Trattato di unificazione* del 23 settembre 1990, II 885, 890 e successivamente reintrodotta dalla *Legge di modifica* del 21 dicembre 1992, I 2086

[comma 6] modificato, con la sostituzione del primo periodo, dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

24. [Trasferimento dei diritti di sovranità – Sistema di sicurezza collettiva]. — 1. La Federazione può trasferire con legge diritti di sovranità ad organizzazioni sovranazionali.

1a. Qualora ai Länder spetti l'esercizio di competenze statali e l'adempimento di compiti statali, essi possono, con il parere favorevole del Governo federale, trasferire diritti di sovranità a organizzazioni interregionali transfrontaliere.

2. La Federazione può, per la tutela della pace, inserirsi in un sistema di reciproca sicurezza collettiva; essa pertanto consentirà alle limitazioni dei suoi diritti di sovranità che realizzino e assicurino un ordinamento pacifico e duraturo in Europa e tra i popoli del mondo.

3. Per la regolamentazione delle controversie tra gli Stati la Federazione aderirà a convenzioni costituenti una giurisdizione arbitrale internazionale, generale, ampia ed obbligatoria.

[comma 1a] inserito dalla *Legge di modifica* del 21 dicembre 1992, I 2086

25. [Prevalenza del diritto internazionale]. — Le regole generali del diritto internazionale sono parte integrante del diritto federale. Esse prevalgono sulle leggi e producono diritti e doveri immediati per gli abitanti del territorio federale.

26. [Salvaguardia della pace]. — 1. Le azioni che siano idonee a turbare la pacifica convivenza dei popoli e poste in essere con tale intento, in particolare al fine di preparare una guerra d'aggressione, sono incostituzionali. Esse devono essere perseguite penalmente.

2. Armi destinate alla condotta di una guerra possono essere fabbricate, trasportate e messe in commercio solo con l'autorizzazione del Governo federale. Ulteriori disposizioni sono stabilite da una legge federale.

27. [Flotta mercantile]. — Tutte le navi mercantili tedesche formano un'unica flotta mercantile.

28. [Costituzioni dei Länder – Autonomia amministrativa dei Comuni]. — 1. L'ordinamento costituzionale dei Länder deve essere conforme ai principi dello Stato di diritto repubblicano, democratico e sociale ai sensi della presente Legge fondamentale. Nei Länder, nei Distretti (Kreisen) e nei Comuni il popolo deve avere una rappresentanza espressa da elezioni generali, dirette, libere, uguali e segrete. Per le elezioni nei Distretti e nei Comuni hanno diritto di voto e sono eleggibili, secondo il diritto delle Comunità europee, anche persone in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità europea. Nei Comuni l'assemblea comunale può sostituire l'organo elettivo.

2. Ai Comuni deve essere garantito il diritto di regolare, sotto la propria responsabilità, tutti gli affari della comunità locale nell'ambito delle leggi. Anche i Consorzi di Comuni godono di autonomia amministrativa, entro i limiti delle competenze loro attribuite dalle leggi. La garanzia di autonomia amministrativa comprende anche i fondamenti della propria responsabilità finanziaria; questi fondamenti comprendono una risorsa fiscale basata sul potenziale economico, di cui i Comuni beneficiari fissano l'aliquota impositiva.

3. La Federazione garantisce che l'ordinamento costituzionale dei Länder sia conforme ai diritti fondamentali e alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

[comma 1] modificato, con l'inserimento del III periodo, dalla *Legge di modifica* del 21 dicembre 1992, I 2086

[comma 2] modificato, con l'aggiunta del secondo periodo, dalla *Legge di modifica* del 27 ottobre 1994, I 3146 e, con la modificazione del secondo periodo, dalla *Legge di modifica* del 20 ottobre 1997, I 2470

29. [Ridefinizione del territorio federale]. — 1. Il territorio federale sarà nuovamente ripartito al fine di consentire ai Länder di svolgere con efficacia i compiti ad essi assegnati in funzione della loro dimensione e capacità. Sono salvaguardate le peculiarità regionali, i legami storici e culturali, l'opportunità economica, nonché le esigenze di gestione del territorio e dello sviluppo regionale.

2. Le misure per una nuova delimitazione del territorio federale sono adottate con legge federale che deve essere ratificata mediante referendum. Devono essere consultati i Länder interessati.

3. Il referendum ha luogo nei Länder dai cui territori, o da parti dei cui territori, deve essere tratto un nuovo Land, ovvero un Land avente nuovi confini (Länder interessati). Il voto concerne il quesito se i Länder interessati debbano rimanere quali sono, se debba essere istituito un nuovo Land o se si debbano modificare i confini di un Land. La decisione di formare un nuovo Land o di modificare i confini di un Land si intende definitivamente adottata se, nel futuro territorio e nell'insieme dei territori o porzioni di territori del Land interessato, chiamati a cambiare di appartenenza, la maggioranza dei votanti nel referendum si esprime favorevolmente. Tale decisione non è adottata se nel territorio di uno dei Länder interessati la maggioranza dei votanti nel referendum rigetta la modificazione; non si tiene conto di tale rigetto se in una porzione di territorio, di cui si tratta di modificare l'appartenenza al Land interessato, una maggioranza dei due terzi approva la modificazione, salvo che nell'insieme del territorio del Land interessato una maggioranza dei due terzi la rigetti.

4. Se in un'area economica urbana, precisamente e unitariamente delimitata, ricadente in più Länder e che conti almeno un milione di abitanti, un decimo dei cittadini aventi diritto di voto al Bundestag chiede mediante petizione popolare l'accorpamento di tal area ad un unico Land, una legge federale stabilirà entro due anni se l'appartenenza al Land debba essere modificata secondo quanto previsto al comma 2 ovvero se si debba procedere a referendum nei Länder interessati.

5. Il referendum è predisposto per accertare se una modificazione dell'appartenenza all'uno o all'altro Land, quale viene suggerita dalla legge, è approvata. La legge può sottoporre alla decisione popolare differenti soluzioni, purché non superiori a due. Se una maggioranza si dichiara a favore di una proposta di modificare l'appartenenza ad un Land, una legge federale stabilisce, nel termine di due anni, se l'appartenenza al Land debba essere modificata conformemente al comma 2. Se una proposta sottoposta a referendum è approvata nei termini di cui al terzo e quarto periodo del comma 3, trascorsi due anni dall'effettuazione della consultazione popolare, deve essere emanata una legge federale che istituisca il Land proposto, senza che vi sia ancora necessità della conferma mediante referendum.

6. La maggioranza nel referendum e nella consultazione popolare è la maggioranza dei voti espressi, a condizione che essa sia almeno pari ad un quarto degli elettori aventi diritto di voto per il Bundestag. Ulteriori disposizioni sul referendum, sull'iniziativa popolare e sulla consultazione popolare saranno stabilite con legge federale; la predetta legge potrà anche prevedere che un'iniziativa popolare non possa essere ripetuta prima di cinque anni.

7. Ulteriori modificazioni dell'assetto territoriale dei Länder possono essere apportate a seguito di trattati conclusi tra i Länder interessati, o mediante una legge federale approvata dal Bundesrat, purché il territorio, la cui appartenenza ad un Land deve essere modificata, non abbia più di 50.000 abitanti. Ulteriori disposizioni saranno definite da una legge federale approvata dal Bundesrat e della maggioranza dei componenti del Bundestag; tale legge deve provvedere che sia acquisito il parere dei Comuni e dei distretti interessati.

8. In deroga a quanto disposto ai commi da 2 a 7, i Länder possono regolare una nuova ripartizione dei rispettivi territori o di parti di essi per mezzo di trattati. I Comuni ed i distretti debbono essere sentiti. Il trattato deve essere ratificato mediante referendum in ogni Land interessato. Se il trattato riguarda porzioni di territorio dei Länder, la ratifica mediante referendum può essere limitata a dette porzioni di territorio; la seconda parte del quinto periodo, non trova applicazione. In caso di referendum la decisione è approvata con la maggioranza dei voti espressi, a condizione che essa sia almeno pari ad un quarto degli elettori aventi diritto di voto alle elezioni del Bundestag; ulteriori disposizioni sono stabilite con legge federale. Il trattato deve essere approvato dal Bundestag.

[articolo] sostituito dalla *Venticinquesima legge di modifica* del 19 agosto 1969, I 1241 e nuovamente sostituito dalla *Trentatreesima legge di modifica* del 23 agosto 1976, I 2381

[comma 7] modificato dalla *Legge di modifica* del 27 ottobre 1994, I 3146

[comma 8] aggiunto dalla *Legge di modifica* del 27 ottobre 1994, I 3146

30. [Diritti di sovranità dei Länder]. — L'esercizio delle competenze statali e l'adempimento dei compiti statali spettano ai Länder, salvo che la presente Legge fondamentale non disponga altrimenti o non consenta una diversa regolamentazione.

31. [Prevalenza del diritto federale]. — Il diritto federale prevale sul diritto del Land.

32. [Relazioni estere]. — 1. La gestione delle relazioni con gli Stati esteri compete alla Federazione.

2. Prima della stipulazione di un trattato concernente questioni particolari di un Land, questo deve essere tempestivamente consultato.

3. Nei limiti della propria competenza legislativa, i Länder possono, con il consenso del Governo federale, stipulare trattati con Stati esteri.

33. [Uguaglianza dei cittadini – Pubblico impiego]. — 1. Ogni tedesco ha in qualsiasi Land gli stessi diritti e doveri civici.

2. Ogni tedesco ha, secondo le proprie attitudini, qualifiche e capacità professionali, parità di accesso a qualsiasi ufficio pubblico.

3. Il godimento dei diritti civili e politici, l'ammissione ai pubblici uffici, nonché i diritti acquisiti nel pubblico servizio sono indipendenti dalla confessione religiosa. Nessuno può essere discriminato a causa della sua adesione o meno ad una convinzione religiosa o filosofica.

4. L'esercizio delle competenze statali deve essere di regola affidato, come compito permanente, agli appartenenti al pubblico impiego, che si trovano in un rapporto di servizio e di fedeltà di diritto pubblico.

5. I rapporti giuridici di servizio pubblico devono essere regolati tenendo conto dei principi tradizionali del rapporto d'impiego professionale.

[comma 5] modificato dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

34. [Responsabilità in caso di violazione dei doveri d'ufficio]. — Se taluno, nell'esercizio di un ufficio pubblico affidatogli, viene meno al suo dovere d'ufficio nei riguardi di un terzo, la responsabilità in linea principale ricade sullo Stato o sull'ente in cui egli presta servizio. In caso di dolo o di colpa grave è fatto salvo il regresso. Per l'azione di risarcimento dei danni e per il regresso non può essere esclusa l'azione di fronte alla giurisdizione ordinaria.

35. [Assistenza giuridica, amministrativa e in caso di calamità]. — 1. Tutte le autorità della Federazione e dei Länder si prestano vicendevolmente assistenza giuridica e amministrativa.

2. Al fine di mantenere o ristabilire la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, un Land può, in casi di particolare gravità, chiedere l'intervento di uomini e mezzi della polizia federale di confine in aiuto alla propria polizia, se, in mancanza del medesimo, questa non sia in grado di assolvere ai suoi compiti o sia in grado di farlo solo con grande difficoltà. In caso di catastrofe naturale o di disastro particolarmente gravi, un Land può chiedere l'aiuto delle forze di polizia di un altro Land, di uomini e mezzi di altre amministrazioni, nonché della polizia confinaria federale o delle forze armate.

3. Se la catastrofe naturale o il disastro minacciano il territorio di più di un Land, il Governo federale può, nella misura in cui ciò è richiesto per un efficace intervento, impartire istruzioni ai governi dei Länder affinché mettano a disposizione di altri Länder le rispettive forze di polizia, così come può disporre l'intervento di unità delle forze di polizia confinaria federale e delle forze armate per assistere le forze di polizia. I provvedimenti del Governo federale, di cui al primo periodo, devono essere revocati immediatamente su richiesta della Bundesrat e, nei restanti casi, senza ritardo dopo la rimozione del pericolo.

[comma 2] aggiunto dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709 e successivamente sostituito dalla *Trentunesima legge di modifica* del 29 luglio 1972, I 1305

[comma 3] aggiunto dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

36. [Funzionari federali]. — 1. Ai più alti uffici federali devono essere adibiti, in adeguata proporzione, funzionari di tutti i Länder. Le persone adibite agli altri uffici federali devono, di regola, provenire dal Land in cui esplicano la loro attività.

2. Le leggi sulla difesa devono tener conto anche dell'articolazione della Federazione in Länder e delle peculiarità regionali di questi ultimi.

[comma 2] aggiunto dalla *Legge integrativa* del 19 marzo 1956, I 111

37. [Coazione federale]. — 1. Se un Land non adempie agli obblighi federali impostigli dalla Legge fondamentale o ad un'altra legge federale, il Governo federale può, con il parere favorevole del Bundesrat, prendere le misure necessarie per imporre al Land con mezzi coercitivi federali l'adempimento di suoi obblighi.

2. Per l'applicazione dei mezzi coercitivi federali il Governo federale o il suo incaricato ha il diritto di inviare direttive a tutti i Länder ed alle loro autorità.

III - LA DIETA FEDERALE (BUNDESTAG)

38. [Elezioni]. — 1. I deputati del Bundestag sono eletti a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto. Essi sono i rappresentanti di tutto il popolo, non sono vincolati da mandati o direttive e sono soggetti soltanto alla loro coscienza.

2. Ha diritto al voto chi ha compiuto il diciottesimo anno di età; è eleggibile chi ha raggiunto la maggiore età.

3. Ulteriori disposizioni sono stabilite da una legge federale.

[comma 2] sostituito dalla *Ventisettesima legge di modifica* del 13 luglio 1970, I 1161

39. [Legislatura – Riunione – Convocazione]. — 1. Il Bundestag è eletto per quattro anni, fatte salve le successive disposizioni. La legislatura termina con la convocazione del nuovo Bundestag. Le nuove elezioni hanno luogo non prima di quarantasei mesi e non oltre quarantotto mesi dopo l'inizio della legislatura. In caso di scioglimento del Bundestag, le nuove elezioni hanno luogo entro sessanta giorni.

2. Il Bundestag si riunisce non oltre il trentesimo giorno dalla sua elezione.

3. Il Bundestag decide la chiusura e la riapertura delle sue sessioni. Il Presidente del Bundestag lo può convocare anticipatamente. Vi è obbligato, se lo richiedono un terzo dei membri, il Presidente federale o il Cancelliere federale.

[comma 1] modificato dalla *Venticinquesima legge di modifica* del 19 agosto 1969, I 1241 e successivamente sostituito dalla *Legge di modifica* del 16 luglio 1998, I 1822

[comma 2] modificato dalla *Trentatreesima legge di modifica* del 23 agosto 1976, I 2381

40. [Presidenza – Regolamento]. — 1. Il Bundestag elegge il proprio Presidente, i Vicepresidenti e i segretari. Esso si dota di un regolamento interno.

2. Nella sede del Bundestag i poteri di amministrazione e di polizia sono esercitati dal Presidente. Senza la sua autorizzazione non possono effettuarsi perquisizioni o sequestri nei locali del Bundestag.

41. [Verifica delle elezioni]. — 1. La verifica delle elezioni spetta al Bundestag. Essa decide altresì sulla perdita della qualità di deputato da parte di uno dei suoi membri.

2. Contro la decisione del Bundestag è ammesso il ricorso alla Corte costituzionale federale.

3. Ulteriori disposizioni sono stabilite da una legge federale.

42. [Sedute pubbliche – Decisioni a maggioranza]. — 1. I dibattiti del Bundestag sono pubblici. Su richiesta di un decimo dei suoi membri o su richiesta del Governo federale con l'approvazione della maggioranza dei due terzi, i dibattiti possono essere condotti a porte chiuse. Sulla richiesta si decide in seduta a porte chiuse.

2. Il Bundestag decide con la maggioranza dei voti espressi, salvo che la presente Legge fondamentale disponga altrimenti. Il regolamento interno può prevedere eccezioni per le elezioni che si svolgono all'interno del Bundestag.

3. I resoconti veritieri delle sedute pubbliche del Bundestag e delle sue commissioni non possono dar luogo ad alcuna responsabilità.

43. [Diritto di citazione, di accesso e di audizione]. — 1. Il Bundestag e le sue commissioni possono richiedere la presenza di qualsiasi membro del Governo federale.

2. I membri del Bundesrat e del Governo federale nonché i loro incaricati possono accedere a tutte le sedute del Bundestag e delle sue commissioni. Essi devono essere ascoltati in qualunque momento.

44. [Commissioni d'inchiesta]. — 1. Il Bundestag ha il diritto e, su richiesta di un quarto dei suoi membri, l'obbligo di costituire una commissione d'inchiesta che raccolga le prove necessarie con procedimento pubblico. Il dibattito può avvenire a porte chiuse.

2. Per la raccolta delle prove si applicano, per quanto è possibile, le norme della procedura penale. Sono fatti salvi il segreto sulla corrispondenza, sulla posta e sulle telecomunicazioni.

3. I tribunali e le autorità amministrative sono obbligati a prestare assistenza legale e amministrativa.

4. Le decisioni delle commissioni d'inchiesta sono escluse dai dibattimenti giudiziari. I tribunali sono liberi di valutare e decidere sulle circostanze dei fatti oggetto d'inchiesta.

45. [Commissione « Unione Europea »]. — Il Bundestag nomina una commissione per gli affari dell'Unione Europea. Può autorizzarla ad esercitare nei confronti del Governo federale i diritti conferiti al Bundestag dall'articolo 23.

[articolo] abrogato dalla *Trentatreesima legge di modifica* del 23 agosto 1976, I 2381 e successivamente reintrodotta dalla *Legge di modifica* del 21 dicembre 1992, I 2086

45a. [Commissione per gli affari esteri e la difesa]. — 1. Il Bundestag istituisce una commissione per gli affari esteri ed una commissione per la difesa.

2. La commissione per la difesa dispone altresì dei poteri di una commissione d'inchiesta. Su richiesta di un quarto dei suoi componenti, la commissione ha il dovere di aprire un'inchiesta sopra una determinata questione.

3. In materia di difesa non trova applicazione l'articolo 44 comma 1.

[articolo] inserito dalla *Legge integrativa* del 19 marzo 1956, I 111

[comma 1] modificato, con l'abrogazione del secondo periodo, dalla *Trentatreesima legge di modifica* del 23 agosto 1976, I 2381

45b. [Commissario parlamentare alla difesa]. — Per la difesa dei diritti fondamentali e in qualità di organo ausiliario del Bundestag per l'esercizio del controllo parlamentare, è nominato dal Bundestag un commissario parlamentare alla difesa. Ulteriori disposizioni sono stabilite da una legge federale.

[articolo] inserito dalla *Legge integrativa* del 19 marzo 1956, I 111

45c. [Commissione per le petizioni]. — 1. Il Bundestag istituisce una commissione per le petizioni, cui spetta la trattazione delle petizioni e dei ricorsi rivolti al Bundestag a norma dell'articolo 17.

2. La legge federale disciplina le competenze della commissione per l'esame dei ricorsi.

[articolo] inserito dalla *Trentaduesima legge di modifica* del 15 luglio 1975, I 1901

46. [Indennità ed immunità dei deputati]. — 1. Un deputato non può mai essere perseguito in sede giudiziaria o disciplinare né essere in genere chiamato a render conto al di fuori del Bundestag per le opinioni espresse e i voti dati nel Bundestag o in una delle sue commissioni. Questa disposizione non si applica nei casi di diffamazione.

2. Un deputato può essere arrestato o chiamato a rispondere di un'azione passibile di pena soltanto con l'autorizzazione del Bundestag, salvo che sia colto nell'atto di commettere il fatto o entro il giorno successivo.

3. L'autorizzazione del Bundestag è altresì necessaria per qualsiasi altra restrizione della libertà personale di un deputato o per iniziare un procedimento contro un deputato ai sensi dell'articolo 18.

4. Ogni procedimento penale e ogni procedimento ai sensi dell'articolo 18, intentato contro un deputato, ogni arresto e ogni ulteriore restrizione della sua libertà personale devono essere sospesi su richiesta del Bundestag.

47. [Diritto di rifiutarsi di testimoniare]. — I deputati hanno il diritto di rifiutarsi di testimoniare in riferimento a persone che abbiano confidato loro dei fatti nella loro qualità di deputati, oppure a cui essi stessi abbiano confidato dei fatti in tale loro qualità, nonché in riferimento ai fatti medesimi. Entro i limiti di tale diritto di rifiuto di testimonianza, non è ammesso il sequestro di documenti.

48. [Candidatura – Tutela del mandato – Indennità]. — 1. Chi si presenta candidato per un seggio del Bundestag ha diritto ad un periodo di congedo necessario per la preparazione della sua elezione.

2. A nessuno può essere impedito di assumere e di esercitare il mandato di deputato. Ogni rescissione di contratto e ogni licenziamento per tale motivo sono inammissibili.

3. I deputati hanno diritto ad un'adeguata indennità che assicuri la loro indipendenza. Essi hanno il diritto di libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto statali. Ulteriori disposizioni sono stabilite da una legge federale.

49.

[articolo] sostituito dalla *Legge integrativa* del 19 marzo 1956, I 111 e successivamente abrogato dalla *Trentatreesima legge di modifica* del 23 agosto 1976, I 2381.

IV - IL CONSIGLIO FEDERALE (BUNDES RAT)

50. [Compiti]. — Attraverso il Bundesrat i Länder collaborano alla legislazione e all'amministrazione della Federazione e agli affari dell'Unione Europea.

[articolo] sostituito dalla *Legge di modifica* del 21 dicembre 1992, I 2086

51. [Composizione – Calcolo dei voti]. — 1. Il Bundesrat è composto da membri dei governi dei Länder, che li nominano e li revocano. Essi possono farsi rappresentare da altri membri dei rispettivi governi.

2. Ogni Land ha almeno tre voti, i Länder con più di due milioni di abitanti ne hanno quattro, i Länder con più di sei milioni di abitanti cinque, i Länder con più di sette milioni di abitanti sei voti.

3. Ogni Land può inviare tanti membri quanti sono i suoi voti. I voti di un Land possono essere espressi solo unitariamente e solo dai membri presenti o dai loro rappresentanti.

[comma 2] sostituito dal *Trattato di unificazione* del 23 settembre 1990, II 885, 890

52. [Presidenza – Decisioni – Regolamento]. — 1. Il Bundesrat elegge il suo Presidente per un anno.

2. Il Presidente convoca il Bundesrat. È tenuto a convocarlo, qualora lo richiedano i rappresentanti di almeno due Länder o il Governo federale.

3. Il Bundesrat delibera quanto meno a maggioranza assoluta. Esso si dota di un proprio regolamento interno. I suoi dibattiti sono pubblici. Può essere deliberata la seduta segreta.

3a. Per gli affari dell'Unione Europea il Bundesrat può formare una Camera d'Europa le cui decisioni valgono come decisioni del Bundesrat; il numero dei voti espressi unitariamente dai Länder è determinato ai sensi dell'articolo 51 comma 2.

4. Delle commissioni del Bundesrat possono far parte altri membri o delegati dei governi dei Länder.

[comma 3a] inserito dalla *Legge di modifica* del 21 dicembre 1992, I 2086 e successivamente modificato dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

53. [Partecipazione dei membri del Governo federale]. — I membri del Governo federale hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare alle discussioni del Bundesrat e delle sue commissioni. Devono essere ascoltati in qualsiasi momento. Il Bundesrat deve essere tenuto al corrente dal Governo federale della condotta degli affari in corso.

IVA - LA COMMISSIONE COMUNE

[sezione] inserita dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

53a. [Composizione – Regolamento]. — 1. La Commissione comune è formata per due terzi da deputati del Bundestag e per un terzo da membri del Bundesrat. I deputati sono eletti dal Bundestag in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari; essi non possono far parte del Governo federale. Ogni Land è rappresentato da un membro del Bundesrat da esso designato; tali membri non sono vincolati da direttive. La composizione della Commissione comune e le sue norme procedurali sono disciplinate da un regolamento interno, che deve essere adottato dal Bundestag e necessita del parere favorevole del Bundesrat.

2. Il Governo federale è tenuto a informare la Commissione comune delle misure previste per lo stato di difesa. Restano salvi i diritti del Bundestag e delle sue commissioni ai sensi dell'articolo 43 comma 1.

[articolo] inserito dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

V - IL PRESIDENTE FEDERALE

54. [Elezione – Durata del mandato]. — 1. Il Presidente federale è eletto dall'Assemblea federale (*Bundesversammlung*) senza dibattito. È eleggibile ogni tedesco che sia in possesso del diritto di voto per l'elezione del Bundestag e abbia compiuto quaranta anni di età.

2. Il mandato di Presidente federale dura cinque anni. È ammessa una sola rielezione consecutiva.

3. L'Assemblea federale è composta dai membri del Bundestag e da un ugual numero di membri eletti dalle assemblee rappresentative dei Länder secondo i principi della rappresentanza proporzionale.

4. L'Assemblea federale si riunisce al più tardi trenta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente federale o, nel caso di termine anticipato, non oltre trenta giorni da essa. È convocata dal Presidente del Bundestag.

5. Dopo la fine della legislatura il termine di cui al primo periodo del comma 4 decorre dalla prima convocazione del Bundestag.

6. È eletto chi ottiene i voti della maggioranza dei membri dell'Assemblea federale. Se dopo due votazioni tale maggioranza non è raggiunta da nessun candidato, è eletto chi in una successiva votazione raccolga il maggior numero di voti.

7. Ulteriori disposizioni sono stabilite da una legge federale.

55. [Incompatibilità]. — 1. Il Presidente federale non può far parte del Governo, né di una assemblea legislativa della Federazione o di un Land.

2. Il Presidente federale non può esercitare nessun'altra funzione pubblica remunerata, nessun mestiere o professione, né può far parte della direzione o del consiglio di amministrazione di un'impresa con scopo di lucro.

56. [Giuramento]. — Al momento di entrare in carica il Presidente federale presta davanti ai membri riuniti del Bundestag e del Bundesrat il seguente giuramento: « Giuro che dedicherò le mie forze al bene del popolo tedesco, accrescerò la sua prosperità, lo preserverò da danni, garantirò e difenderò la Legge fondamentale e le leggi della Federazione, adempirò ai miei doveri coscienziosamente e renderò giustizia a tutti. Che Dio mi aiuti ». Il giuramento può essere prestato anche senza la formula religiosa.

57. [Supplenza]. — Le funzioni del Presidente federale, in caso di suo impedimento o di vacanza anticipata del mandato, sono esercitate dal Presidente del Bundesrat.

58. [Controfirma]. — Le ordinanze e i provvedimenti del Presidente federale necessitano, per entrare in vigore, della controfirma del Cancelliere federale o dei ministri federali competenti. Ciò non è richiesto per la nomina e per la revoca del Cancelliere federale, per lo scioglimento del Bundestag ai sensi dell'articolo 63 e per la richiesta di cui all'articolo 69 comma 3.

59. [Rappresentanza internazionale della Federazione]. — 1. Il Presidente federale rappresenta la Federazione nelle relazioni internazionali. Stipula in nome della Federazione i trattati con gli Stati esteri. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

2. I trattati che regolano i rapporti politici della Federazione o che si riferiscono a materie della legislazione federale necessitano del parere favorevole o della partecipazione federale, nella forma di una legge federale. Per le convenzioni di carattere amministrativo valgono le corrispondenti norme sull'amministrazione federale.

59a.

[articolo] inserito dalla *Legge integrativa* del 19 marzo 1956, I 111 e successivamente abrogato dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

60. [Nomina dei funzionari federali – Potere di grazia – Immunità]. — 1. Il Presidente federale nomina e revoca i giudici federali e i funzionari federali, gli ufficiali e i sottufficiali, qualora la legge non disponga diversamente.

2. Esercita per la Federazione il potere di grazia nei casi individuali.

3. Può trasferire questi poteri ad altre autorità.

4. I commi da 2 a 4 dell'articolo 46 si applicano per analogia al Presidente federale.

[comma 1] sostituito dalla *Legge integrativa* del 19 marzo 1956, I 111

61. [Messa in stato d'accusa davanti alla Corte costituzionale federale]. — 1. Il Bundestag o il Bundesrat possono accusare davanti alla Corte costituzionale federale il Presidente federale per violazione intenzionale della Legge fondamentale o di un'altra legge federale. Per sollevare l'accusa la domanda deve essere presentata da almeno un quarto dei membri del Bundestag o un quarto dei voti del Bundesrat. L'accusa viene decisa dai due terzi dei membri del Bundestag o dai due terzi dei voti del Bundesrat. L'accusa viene sostenuta da un delegato dell'assemblea che ha proposto l'incriminazione.

2. Qualora la Corte costituzionale federale constati che il Presidente federale è colpevole di una violazione intenzionale della Legge fondamentale o di un'altra legge federale, lo può dichiarare decaduto dall'incarico. Con ordinanza provvisoria la Corte può decidere, dopo che è stata sollevata l'accusa, che il Presidente federale è interdetto dall'esercizio del suo ufficio.

VI - IL GOVERNO FEDERALE

62. [Composizione]. — Il Governo federale è composto dal Cancelliere federale e dai ministri federali.

63. [Elezione del Cancelliere federale]. — 1. Il Cancelliere federale è eletto, senza dibattito, dal Bundestag su proposta del Presidente federale.

2. È eletto chi ottiene i voti della maggioranza dei membri del Bundestag. L'eletto è nominato dal Presidente federale.

3. Se il candidato proposto non è eletto, entro i quattordici giorni successivi alla votazione il Bundestag può eleggere un Cancelliere federale a maggioranza dei suoi membri.

4. Qualora entro questo termine non abbia luogo un'elezione, si svolge immediatamente una nuova votazione, in cui è eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. Se l'eletto ha raccolto i voti della maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente federale lo deve nominare entro sette giorni dall'elezione. Se l'eletto non ha raggiunto questa maggioranza, il Presidente federale lo deve nominare entro sette giorni oppure deve sciogliere il Bundestag.

64. [Nomina e revoca dei ministri federali – Giuramento]. — 1. I ministri federali sono nominati e licenziati dal Presidente federale su proposta del Cancelliere federale.

2. Al momento di entrare in carica il Cancelliere federale e i ministri federali prestano dinanzi al Bundestag il giuramento previsto dall'articolo 56.

65. [Facoltà di indirizzo – Principio di competenza e di collegialità]. — Il Cancelliere federale fissa le direttive politiche generali e ne assume la responsabilità. Nei limiti di tali direttive ogni ministro federale dirige autonomamente e sotto la propria responsabilità gli affari di sua competenza. Sulle divergenze di opinione fra i ministri federali decide il Governo federale. Il Cancelliere federale ne dirige l'attività secondo un regolamento interno adottato dal Governo federale e approvato dal Presidente federale.

65a. [Comando delle forze armate]. — 1. Il ministro federale per la difesa esercita l'autorità ed il comando sulle forze armate.

[articolo] inserito dalla *Legge integrativa* del 19 marzo 1956, I 111

[comma 2] abrogato dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

66. [Incompatibilità]. — Il Cancelliere federale e i ministri federali non possono esercitare nessuna altra funzione pubblica remunerata, nessun mestiere o professione, né possono far parte della direzione o, senza l'approvazione del Bundestag, del consiglio di amministrazione di un'impresa con scopo di lucro.

67. [Mozione di sfiducia]. — 1. Il Bundestag può esprimere la sfiducia al Cancelliere federale soltanto nel caso in cui, a maggioranza dei suoi membri, elegga un successore e chieda al Presidente federale di revocare il Cancelliere federale. Il Presidente federale è tenuto ad accogliere la richiesta e a nominare l'eletto.

2. Tra la presentazione della mozione e l'elezione devono trascorrere quarantotto ore.

68. [Mozione di fiducia]. — 1. Se una mozione di fiducia presentata dal Cancelliere federale non ottiene l'approvazione della maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente federale può, su proposta del Cancelliere federale, sciogliere il Bundestag entro ventuno giorni. Il potere di scioglimento viene meno qualora il Bundestag elegga, a maggioranza dei suoi membri, un altro Cancelliere federale.

2. Tra la presentazione della mozione e la votazione devono trascorrere quarantotto ore.

69. [Sostituto del Cancelliere federale – Durata del mandato]. — 1. Il Cancelliere federale nomina un ministro federale quale suo sostituto.

2. Il mandato di Cancelliere federale o di ministro federale cessa in ogni caso con la convocazione di un nuovo Bundestag, il mandato di ministro federale cessa altresì in tutti gli altri casi di decadenza dall'incarico del Cancelliere federale.

3. Il Cancelliere federale, su richiesta del Presidente federale, è obbligato a continuare a svolgere le sue funzioni fino alla nomina del suo successore; vi è altresì obbligato un ministro federale, su richiesta del Cancelliere federale o del Presidente federale.

VII - LA LEGISLAZIONE FEDERALE

70. [Ripartizione delle competenze tra la Federazione e i Länder]. — 1. I Länder hanno il diritto di legiferare nella misura in cui la presente Legge fondamentale non riservi alla Federazione le competenze legislative.

2. La delimitazione delle competenze tra la Federazione e i Länder è regolata dalle disposizioni della presente Legge fondamentale in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente.

71. [Competenza legislativa esclusiva della Federazione]. — Nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Federazione i Länder hanno il potere di legiferare solo quando e nella misura vi siano espressamente autorizzati da una legge federale.

72. [Competenza legislativa concorrente]. — 1. Nell'ambito della competenza legislativa concorrente, i Länder hanno il potere di legiferare solo fino a quando e nella misura in cui la Federazione non eserciti nei modi previsti dalla legge la propria competenza legislativa.

2. Nelle materie di cui all'articolo 74 comma 1, n. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 e 26 la Federazione ha il diritto di legiferare, quando e nella misura in cui la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio federale o la tutela dell'unità giuridica o economica nell'interesse dello Stato nel suo complesso rendano necessaria una disciplina legislativa federale.

3. Se la Federazione esercita la propria competenza legislativa, i Länder possono emanare per legge disposizioni in deroga sulle seguenti materie:

- 1) la caccia (ad esclusione delle licenze di caccia);
- 2) la tutela della natura e del paesaggio (ad esclusione delle norme generali sulla tutela della natura e della protezione delle specie o dell'ambiente marino);
- 3) la distribuzione delle terre;
- 4) la riorganizzazione territoriale;
- 5) il regime delle acque (ad esclusione delle regolamentazioni concernenti materie prime e impianti);
- 6) l'ammissione agli istituti d'insegnamento superiore e la licenza da essi rilasciata.

Le leggi federali in queste materie entrano in vigore non prima di sei mesi dopo la loro promulgazione, salvo che non sia disposto diversamente con il parere favorevole del Bundesrat. Quanto al rapporto fra diritto federale e diritto dei Länder la legge di volta in volta più recente ha la priorità.

4. Può essere stabilito con legge federale che una disciplina legislativa federale, della quale non sussista più la necessità ai sensi del comma 2, sia sostituita dalla legislazione dei Länder.

[articolo] sostituito dalla *Legge di modifica* del 27 ottobre 1994, I 3146

[comma 2] modificato dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

[comma 3] inserito dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

[comma 4] rinumerato (già comma 3) dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

73. [Ambiti della competenza legislativa esclusiva della Federazione]. — 1. La Federazione ha competenza legislativa esclusiva concernente:

- 1) gli affari esteri, nonché la difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile;
- 2) la cittadinanza federale;
- 3) la libertà di circolazione, i passaporti, i certificati anagrafici e d'identità, l'immigrazione e l'emigrazione, l'extradizione;
- 4) il sistema valutario e monetario, i pesi e le misure nonché la determinazione del tempo;
- 5) l'unità del territorio doganale e commerciale, i trattati di commercio e di navigazione, la libertà di circolazione delle merci, gli scambi commerciali e il movimento dei pagamenti con l'estero, ivi compresa la protezione doganale e dei confini;
- 5a) la protezione dei beni culturali tedeschi contro il loro trasferimento all'estero;
- 6) il trasporto aereo;

- 6a) i trasporti ferroviari di proprietà integrale o parziale della Federazione (ferrovie della Federazione), la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle linee ferroviarie federali, nonché le tariffe per l'utilizzazione delle linee ferroviarie della Federazione;
- 7) le poste e le telecomunicazioni;
- 8) lo stato giuridico del personale al servizio della Federazione e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dalla Federazione;
- 9) la protezione giuridica industriale, i diritti d'autore e i diritti degli editori;
- 9a) la difesa dai pericoli del terrorismo internazionale attraverso il servizio di polizia criminale federale nei casi in cui il pericolo costituisca una minaccia per più Länder, la competenza di un'autorità di polizia del Land non sia riconoscibile o la massima autorità del Land richieda un'assunzione di poteri da parte degli organi federali;
- 10) la collaborazione tra la Federazione e i Länder nelle questioni relative:
 - a) alla polizia criminale,
 - b) alla difesa dell'ordinamento costituzionale libero e democratico, della stabilità e della sicurezza della Federazione o di un Land (tutela della Costituzione) e
 - c) alla difesa contro iniziative nel territorio della Federazione che, attraverso la violenza o la preparazione di essa pregiudichino gli interessi internazionali della Repubblica Federale di Germania,

come anche per l'istituzione di un Ufficio federale di polizia criminale per la lotta alla delinquenza internazionale;
- 11) la statistica per scopi federali;
- 12) la disciplina in materia di armi ed esplosivi;
- 13) la previdenza agli invalidi e agli orfani di guerra e l'assistenza agli ex-prigionieri di guerra;
- 14) la produzione e l'utilizzazione dell'energia nucleare per scopi pacifici, la produzione e l'esercizio degli impianti che servono a tali scopi, la protezione dai pericoli derivanti dalla liberazione di energia nucleare o dalle radiazioni ionizzanti, e l'eliminazione dei materiali radioattivi.

2. Le leggi di cui al comma 1 n. 9a necessitano del parere favorevole del Bundesrat.

[comma 1] modificato:

- con la sostituzione del n. 1, dalla *Legge integrativa* del 26 marzo 1954, I 45
- con la modificazione del n. 1, dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709
- con la sostituzione del n. 10, dalla *Trentunesima legge di modifica* del 28 luglio 1972, I 1305
- con la sostituzione del n. 6 e l'inserimento del n. 6a, dalla *Legge di modifica* del 20 dicembre 1993, I 2089
- con la sostituzione del n. 7, dalla *Legge di modifica* del 30 agosto 1994, I 2245
- con la modificazione del n. 3, la sostituzione dei n. 5 e 9 e l'aggiunta dei n. 12-14, dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

[comma 2] aggiunto dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

74. [Ambiti della competenza legislativa concorrente]. — 1. La competenza legislativa concorrente si estende alle seguenti materie:

- 1) il diritto civile, il diritto penale, l'ordinamento giudiziario, il procedimento giudiziario (ad esclusione della disciplina dell'esecuzione della custodia cautelare), l'avvocatura, il notariato e la consulenza legale;
- 2) lo stato civile;
- 3) il diritto di associazione;
- 4) il diritto di soggiorno e di residenza degli stranieri;
- 4a) [abrogato]
- 5) [abrogato]
- 6) le questioni relative ai rifugiati e agli espulsi;
- 7) l'assistenza pubblica (ad esclusione della disciplina sulle case di assistenza);
- 8) [abrogato]

- 9) i danni di guerra e il risarcimento;
- 10) le sepolture dei caduti in guerra e delle altre vittime della guerra e della tirannia;
- 11) la legislazione economica (miniere, industria, energia, artigianato, mestieri, commercio, banche, borsa, assicurazioni di diritto privato) ad esclusione della disciplina sulla chiusura dei negozi, sugli alberghi, sulle case da giuoco, sulle esposizioni personali, sulle fiere, sulle mostre e sui mercati;
- 11a) [*abrogato*]
- 12) il diritto del lavoro, compreso l'ordinamento dell'impresa, la protezione del lavoro e il collocamento dei lavoratori, nonché le assicurazioni sociali, compresa l'assicurazione contro la disoccupazione;
- 13) la disciplina dei contributi per l'istruzione e la promozione della ricerca scientifica;
- 14) la legislazione relativa all'espropriazione, in quanto si riferisca alle materie indicate negli articoli 73 e 74;
- 15) il trasferimento delle proprietà terriere, delle risorse naturali e dei mezzi di produzione in proprietà collettiva o in altre forme di economia collettiva;
- 16) la prevenzione degli abusi da parte di gruppi di potere economico;
- 17) la promozione della produzione agricola e forestale (ad esclusione della disciplina sulla ricomposizione fondiaria), la garanzia dei rifornimenti alimentari, l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli e forestali, la pesca d'alto mare e costiera e la protezione delle coste;
- 18) i trasferimenti fondiari urbanistici, il diritto fondiario (ad esclusione della disciplina sui contributi di urbanizzazione) e le indennità di alloggio, la legislazione a sostegno dei debiti pregressi, gli incentivi per l'edilizia abitativa, l'edilizia residenziale per i lavoratori delle miniere e la disciplina sulla lottizzazione mineraria;
- 19) le misure contro le malattie dell'uomo e degli animali, infettive e pericolose per la collettività, l'autorizzazione all'esercizio della professione medica e di altre professioni sanitarie e paramediche, nonché la disciplina sul commercio di prodotti sanitari, farmaci, medicinali, parafarmaci, stupefacenti e prodotti tossici;
- 19a) la sicurezza economica degli ospedali e la disciplina delle tariffe ospedaliere;
- 20) la disciplina sui generi alimentari, ivi compresi gli animali destinati alla loro produzione, sui generi voluttuari e di prima necessità, sui foraggi, nonché la protezione sul commercio di sementi e piante di produzione agricola e forestale, la protezione delle piante contro le malattie e i parassiti, nonché la protezione degli animali;
- 21) la navigazione d'alto mare e costiera, i segnali marittimi, la navigazione interna, il servizio meteorologico, i canali marittimi e i canali interni adibiti al traffico comune;
- 22) il traffico stradale, gli autoveicoli, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali di grande comunicazione, nonché l'istituzione e l'attribuzione dei pedaggi o indennizzi per l'uso di strade pubbliche con veicoli;
- 23) le linee ferroviarie diverse dalle ferrovie federali, ad eccezione delle ferrovie di montagna;
- 24) lo smaltimento dei rifiuti, il controllo dell'inquinamento atmosferico e la lotta al rumore (ad esclusione della protezione dal rumore derivante da comportamenti);
- 25) la responsabilità dello Stato;
- 26) la riproduzione medicalmente assistita della vita umana, la ricerca e la modificazione artificiale di informazioni genetiche nonché la regolamentazione dei trapianti di organi, tessuti e cellule;
- 27) i diritti e doveri degli impiegati dei Länder, dei Comuni e degli altri enti di diritto pubblico nonché dei giudici dei Länder ad eccezione delle carriere, delle retribuzioni e della previdenza;
- 28) la caccia;

- 29) la tutela della natura e del paesaggio;
- 30) la distribuzione delle terre;
- 31) la riorganizzazione territoriale;
- 32) il regime delle acque;
- 33) l'ammissione agli istituti d'insegnamento superiore e la licenza da essi rilasciata.

2. Le leggi di cui al comma 1, n. 25 e 27 necessitano del parere favorevole del Bundesrat.

[comma 1] modificato:

- con l'inserimento del n. 11a, dalla *Legge integrativa* del 23 dicembre 1959, I 813
- con la sostituzione del n. 10 e l'inserimento del n. 10a, dalla *Tredicesima legge di modifica* del 16 giugno 1965, I 513
- con la sostituzione del n. 13 e l'inserimento del n. 19a, dalla *Ventiduesima legge di modifica* del 12 maggio 1969, I 363
- con la sostituzione del n. 20, dalla *Ventinosesima legge di modifica* del 18 marzo 1971, I 207
- con l'aggiunta del n. 24, dalla *Trentesima legge di modifica* del 12 aprile 1972, I 593
- con l'inserimento del n. 4a, dalla *Trentunesima legge di modifica* del 28 luglio 1972, I 1305
- con la sostituzione del n. 4a, dalla *Trentaquattresima legge di modifica* del 23 agosto 1976, I 2383
- con la sostituzione del n. 23, dalla *Legge di modifica* del 20 dicembre 1993, I 2089
- con l'abrogazione dei n. 5 e 8, la sostituzione del n. 18 e l'aggiunta dei n. 25 e 26, dalla *Legge di modifica* del 27 ottobre 1994, I 3146
- con la modificazione dei n. 1, 11, 17, 22 e 26, la sostituzione dei n. 3, 7, 18, 19, 20 e 24, l'abrogazione dei n. 4a, 10 e 11a, la rinumerazione del n. 10 (già 10a) e l'aggiunta dei n. 27-33, dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

[comma 2] aggiunto dalla *Legge di modifica* del 27 ottobre 1994, I 3146 e successivamente modificato dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

74a.

[articolo] inserito dalla *Ventottesima legge di modifica* del 18 marzo 1971, I 206 e successivamente abrogato dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

75.

[articolo] modificato dalla *Ventiduesima legge di modifica* del 12 maggio 1969, I 363, dalla *Ventottesima legge di modifica* del 18 marzo 1971, I 206, dalla *Legge di modifica* del 27 ottobre 1994, I 3146 e da ultimo abrogato dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

76. [Progetti di legge]. — 1. I progetti di legge vengono presentati al Bundestag dal Governo federale, dai membri del Bundestag o dal Bundesrat.

2. I progetti del Governo federale devono essere trasmessi prima al Bundesrat. Il Bundesrat ha diritto ad esprimere il proprio parere su tali progetti entro sei settimane. Qualora il Bundesrat, per importanti motivi e in particolare in relazione all'ampiezza di un progetto, richieda un prolungamento dei termini, il termine è fissato in nove settimane. Il Governo federale può trasmettere al Bundestag, dopo tre settimane o, qualora il Bundesrat abbia espresso una richiesta ai sensi del terzo periodo, dopo sei settimane, un progetto che esso ha eccezionalmente designato, nel trasmetterlo al Bundesrat come particolarmente urgente, anche se il parere del Bundesrat non gli è ancora pervenuto; esso deve trasmettere al Bundestag il parere del Bundesrat all'atto del ricevimento. Per i progetti di modifica della Legge fondamentale e per il trasferimento dei diritti di sovranità ai sensi degli articoli 23 o 24 il termine per il parere è di nove settimane; la disposizione di cui al quarto periodo non applica.

3. I progetti del Bundesrat devono essere trasmessi al Bundestag dal Governo federale entro sei settimane. Il Governo deve esprimere il suo parere al riguardo. Qualora esso, per gravi motivi e con particolare riguardo all'ampiezza di un progetto, richieda un prolungamento del termine, questo è fissato in nove settimane. Qualora il Bundesrat abbia designato in via eccezionale un progetto come particolarmente urgente, il termine è di tre settimane o, nel caso il Governo abbia espresso una richiesta ai sensi del terzo periodo, di sei settimane. Per i progetti di modifica della Legge fondamentale e per il trasferimento di diritti di sovranità ai sensi degli articoli 23 o 24, il termine è di nove settimane; la disposizione di cui al quarto periodo non applica. Il Bundestag deve discutere e pronunciarsi in ordine ai progetti in un termine adeguato.

[comma 1] sostituito dalla *Ventitreesima legge di modifica* del 17 luglio 1969, I 817

[comma 2] modificato, con la modificazione del per. II periodo e l'aggiunta del per. III, dalla *Diciottesima legge di modifica* del 15 novembre 1968, I 1177 e poi sostituito dalla *Legge di modifica* del 27 ottobre 1994, I 3146
[comma 3] sostituito dalla *Legge di modifica* del 27 ottobre 1994, I 3146

77. [Procedura legislativa – Commissione di conciliazione]. — 1. Le leggi federali sono adottate dal Bundestag. Dopo la loro approvazione devono essere immediatamente trasmesse al Bundesrat dal Presidente del Bundestag.

2. Il Bundesrat può, entro tre settimane dal ricevimento del testo di legge adottato, richiedere la convocazione di una commissione composta da membri del Bundestag e del Bundesrat, per un esame in comune della proposta di legge. La composizione e le norme procedurali di detta commissione sono disciplinate da un regolamento interno, che è adottato dal Bundestag e necessita del parere favorevole del Bundesrat. I membri del Bundesrat chiamati a far parte di detta commissione non sono vincolati da direttive. Qualora per una legge sia necessario il parere favorevole del Bundesrat, anche il Bundestag e il Governo federale possono chiedere la convocazione della commissione. Qualora la commissione proponga una modifica del testo di legge adottato, il Bundestag deve pronunciarsi nuovamente.

2a. Qualora per una legge sia necessario il parere favorevole del Bundesrat e una richiesta di cui al primo periodo del comma 2 non sia stata avanzata ovvero la procedura di conciliazione si sia conclusa senza proposte di modifica del testo di legge adottato, il Bundesrat deve pronunciarsi entro un termine ragionevole.

3. Qualora per una legge non sia necessario il parere favorevole del Bundesrat, il Bundesrat può, terminata la procedura prevista dal comma 2, sollevare opposizione contro una legge deliberata dal Bundestag entro due settimane. Il termine per l'opposizione, nel caso di cui all'ultimo periodo del comma 2, decorre dal ricevimento del testo di legge nuovamente adottato dal Bundestag e, in tutti gli altri casi, dal ricevimento della comunicazione del presidente della commissione prevista dal comma 2, relativa alla conclusione della procedura davanti alla commissione stessa.

4. Se l'opposizione è deliberata con la maggioranza dei voti del Bundesrat, essa può essere respinta da una deliberazione della maggioranza dei membri del Bundestag. Qualora il Bundesrat abbia deliberato l'opposizione con una maggioranza di almeno due terzi dei voti, essa necessita, per essere respinta dal Bundestag, della maggioranza di almeno due terzi dei voti, non inferiore comunque alla maggioranza dei membri del Bundestag.

[comma 2] modificato, con la modificazione del primo periodo, dalla *Diciottesima legge di modifica* del 15 novembre 1968, I 1177

[comma 2a] inserito dalla *Legge di modifica* del 27 ottobre 1994, I 3146.

[comma 3] modificato, con la modificazione del primo periodo e la sostituzione del secondo periodo, dalla *Diciottesima legge di modifica* del 15 novembre 1968, I 1177

78. [Approvazione definitiva delle leggi]. — Una legge adottata dal Bundestag è definitivamente approvata se il Bundesrat l'approva, non presenta la richiesta di cui all'articolo 77 comma 2, non solleva opposizione entro il termine di cui all'articolo 77 comma 3 o la ritira, oppure se l'opposizione è respinta da un voto del Bundestag.

79. [Modifica della Legge fondamentale]. — 1. La Legge fondamentale può essere modificata soltanto da una legge che modifichi o integri espressamente il testo della Legge fondamentale. In caso di trattati internazionali che hanno per oggetto una disciplina di pace, la preparazione di una disciplina di pace o l'abolizione di un regime di occupazione, oppure che sono conclusi per servire alla difesa della Repubblica Federale, al fine di chiarire che le disposizioni della Legge fondamentale non sono di impedimento alla conclusione e alla attuazione dei trattati, è sufficiente un'integrazione al testo della Legge fondamentale che si limiti a detta chiarificazione.

2. Tale legge necessita dell'approvazione dei due terzi dei membri del Bundestag e dei due terzi dei voti del Bundesrat.

3. Non è ammissibile alcuna modifica della presente Legge fondamentale che riguardi l'articolazione della Federazione in Länder, il principio della partecipazione dei Länder alla legislazione o i principi enunciati negli articoli 1 e 20.

[comma 1] modificato, con l'aggiunta del secondo periodo, dalla *Legge integrativa* del 26 marzo 1954, I 45

80. [Emanazione di decreti legislativi]. — 1. Il Governo federale, un ministro federale o i governi dei Länder possono essere delegati per legge ad emanare decreti legislativi (*Rechtsverordnungen*). A tale scopo nella legge devono essere determinati il contenuto, lo scopo e la misura della delega concessa. Nell'ordinanza deve essere indicata la legge di delega. Se è previsto per legge che una delega può ulteriormente essere trasferita, per il trasferimento della delega è necessario un decreto legislativo.

2. È necessario il parere favorevole del Bundesrat, salvo che una normativa federale non disponga diversamente, per i decreti legislativi del Governo federale o di un ministro federale relative ai principi generali e alle tariffe per l'utilizzazione dei servizi postali e delle telecomunicazioni, ai principi generali concernenti le tariffe per l'utilizzazione delle linee ferroviarie della Federazione, alla costruzione e all'esercizio delle ferrovie, nonché per i decreti legislativi emanati in base a leggi federali, che necessitano del parere favorevole del Bundesrat oppure a cui è data esecuzione dai Länder su delega della Federazione o come materia di propria competenza.

3. Il Bundesrat può inviare al Governo federale proposte per l'emanazione di decreti legislativi che richiedono il suo parere favorevole.

4. Nel caso che con legge federale o sulla base di leggi federali i governi dei Länder siano delegati a emanare decreti legislativi, i Länder possono provvedere anche con legge.

[comma 2] sostituito dalla *Legge di modifica* del 20 dicembre 1993, I 2089 e nuovamente sostituito dalla *Legge di modifica* del 30 agosto 1994, I 2245

[commi 3-4] inseriti dalla *Legge di modifica* del 27 ottobre 1994, I 3146

80a. [Stato di tensione]. — 1. Se è stato stabilito nella presente Legge fondamentale o in una legge federale relativa alla difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile, che determinati decreti legislativi possono essere applicati solo alle condizioni di cui al presente articolo, l'applicazione al di fuori dello stato di difesa è consentita soltanto se il Bundestag ha stabilito l'entrata nello stato di tensione o se ne ha approvato specificamente l'applicazione. Per l'accertamento dello stato di tensione e la specifica approvazione, nei casi di cui dell'articolo 12a commi 5, primo periodo e 6, secondo periodo, è richiesta una maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

2. I provvedimenti emanati in base ai decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere abrogati se il Bundestag lo richiede.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, è ammissibile l'applicazione di tali decreti legislativi anche sulla base e secondo il tenore di una decisione che è stata presa da un organo internazionale, con l'approvazione del Governo federale, nel quadro di un trattato di alleanza. I provvedimenti di cui al presente comma devono essere abrogati se lo richiede il Bundestag a maggioranza dei suoi membri.

[articolo] inserito dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

81. [Stato di emergenza legislativa]. — 1. Se nel caso previsto dall'articolo 68 il Bundestag non viene sciolto, il Presidente federale, su proposta del Governo federale, può dichiarare, con il parere favorevole del Bundesrat, lo stato di emergenza legislativa per un progetto di legge, qualora il Bundestag lo abbia respinto pur avendo il Governo federale dichiarato la sua urgenza. Ciò vale anche qualora il progetto di legge sia stato respinto pur avendo il Cancelliere federale collegato ad esso la mozione di cui all'articolo 68.

2. Se il Bundestag respinge nuovamente il progetto di legge dopo la dichiarazione dello stato di emergenza legislativa oppure l'approva in una stesura ritenuta inaccettabile dal Governo federale, la legge si considera definitivamente adottata se il Bundesrat l'approva. Ciò vale anche qualora il progetto non sia votato dal Bundestag entro quattro settimane dalla ripresentazione.

3. Durante la permanenza in carica di un Cancelliere federale anche qualsiasi altro progetto di legge respinto dal Bundestag può essere approvato entro sei mesi dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza legislativa secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Decorso tale termine, non è ammessa, durante la permanenza in carica del medesimo Cancelliere federale, una successiva dichiarazione dello stato di emergenza legislativa.

4. La Legge fondamentale non può essere né modificata, né abrogata, né sospesa, in tutto o in parte, da una legge approvata ai sensi del comma 2.

82. [Emanazione – Promulgazione – Entrata in vigore]. — 1. Le leggi adottate in conformità alle disposizioni della presente Legge fondamentale sono promulgate, dopo la controfirma, dal Presidente federale e pubblicate nel *Bollettino delle leggi federali (Bundesgesetzblatt)*. I decreti legislativi sono promulgati dall'autorità che li emana e, salvo diversa disposizione di legge, pubblicati nel *Bollettino delle leggi federali*.

2. Ogni legge e ogni decreto legislativo deve stabilire il giorno della sua entrata in vigore. Ove manchi tale indicazione, essi entrano in vigore il quattordicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino delle leggi federali*.

VIII - L'ATTUAZIONE DELLE LEGGI FEDERALI E L'AMMINISTRAZIONE FEDERALE

83. [Attuazione nei Länder]. — I Länder danno attuazione alle leggi federali come materia di propria competenza, salvo che la presente Legge fondamentale non disponga o consenta altrimenti.

84. [Amministrazione propria dei Länder – Controllo federale]. — 1. Qualora i Länder diano attuazione alle leggi federali a titolo di competenza propria, spetta a loro disciplinare l'organizzazione degli uffici e il procedimento amministrativo. Qualora le leggi federali dispongano diversamente, i Länder possono adottare disposizioni in deroga. Qualora un Land abbia adottato disposizioni in deroga ai sensi del secondo periodo, in esso le successive disposizioni federali in materia di organizzazione degli uffici e procedimento amministrativo assumono efficacia non prima di sei mesi dopo la loro promulgazione, salvo che non sia stato disposto diversamente con il parere favorevole del Bundesrat. Si applica per analogia l'articolo 72 comma 3, terzo periodo. In casi eccezionali e a causa di una necessità particolare la Federazione può disciplinare il procedimento amministrativo con un regolamento valido su tutto il territorio federale senza possibilità di deroghe per i Länder. Tali leggi necessitano del parere favorevole del Bundesrat. La legge federale non può trasferire compiti ai Comuni e ai Consorzi di Comuni.

2. Il Governo federale può emanare, con il parere favorevole del Bundesrat, disposizioni amministrative di carattere generale.

3. Il Governo federale controlla che i Länder diano attuazione alle leggi federali in conformità al diritto vigente. Il Governo federale può a tal fine inviare delegati presso le più alte autorità del Land con il loro consenso e, nel caso che tale consenso sia negato, anche presso le autorità inferiori con il parere favorevole del Bundesrat.

4. Se non è posto rimedio alle carenze riscontrate dal Governo federale nell'attuazione delle leggi federali nei Länder, il Bundesrat, su richiesta del Governo federale o del Land, si pronuncia sulla violazione del diritto da parte del Land. Avverso la decisione del Bundesrat è ammesso ricorso alla Corte costituzionale federale.

5. Per l'attuazione delle leggi federali il Governo federale può, mediante una legge federale che necessita del parere favorevole del Bundesrat, essere investito del potere di impartire istruzioni speciali per casi particolari. Esse devono essere indirizzate alle più alte autorità del Land, salvo che il Governo federale ritenga il caso urgente.

[comma 1] sostituito dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

85. [Amministrazione in delega]. — 1. Qualora i Länder diano attuazione alle leggi federali su delega della Federazione, l'organizzazione amministrativa resta di competenza dei Länder, salvo che leggi federali con il parere favorevole del Bundesrat non dispongano diversamente. La legge federale non può trasferire compiti ai Comuni e ai Consorzi di Comuni.

2. Il Governo federale può emanare, con il parere favorevole del Bundesrat, disposizioni amministrative di carattere generale. Può prevedere un'unica formazione per i funzionari e gli

impiegati. I dirigenti degli uffici di grado intermedio devono essere nominati di concerto con il Governo federale.

3. Le autorità del Land sono soggette alle istruzioni delle supreme autorità federali competenti. Le istruzioni, salvo che il Governo federale le ritenga urgenti, devono essere dirette alle più alte autorità del Land. L'esecuzione delle istruzioni deve essere assicurata dalle più alte autorità del Land.

4. Il controllo federale si estende alla legalità e all'opportunità dell'attuazione. Il Governo federale può, a tale scopo, chiedere relazioni e la presentazione di documenti e inviare delegati presso tutte le autorità.

[comma 1] modificato, con l'aggiunta del secondo periodo, dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

86. [Amministrazione propria della Federazione]. — Se la Federazione dà esecuzione alle leggi mediante la propria amministrazione federale, o mediante enti o istituti di diritto pubblico di diretta dipendenza federale, il Governo federale emana le disposizioni amministrative di carattere generale, qualora la legge non disponga diversamente. Esso regola, qualora la legge non disponga altrimenti, l'organizzazione degli uffici.

87. [Materie]. — 1. Sono gestiti mediante la diretta amministrazione federale, con propri uffici amministrativi dipendenti, il servizio diplomatico consolare, l'amministrazione delle finanze federali, il servizio postale federale e, in conformità all'articolo 89, l'amministrazione delle vie navigabili federali e della navigazione. Con legge federale possono essere istituiti uffici federali per la protezione delle frontiere, uffici centrali per le notizie e le informazioni di polizia, per la polizia criminale, per la raccolta di dati a scopo di difesa della costituzione e contro iniziative che hanno luogo nel territorio dello Stato, che con l'impiego della violenza o con attività preparatorie minacciano interessi esteri della Repubblica Federale di Germania.

2. Sono considerati enti di diritto pubblico di diretta dipendenza federale quegli organismi di sicurezza sociale la cui sfera di competenza si estenda oltre il territorio di un singolo Land. Gli organismi di sicurezza sociale la cui sfera di competenza si estenda al di là del territorio di un Land, ma non oltre il territorio di tre Länder, sono considerati, in difformità a quanto stabilito dal primo periodo, come enti di diritto pubblico dipendenti direttamente da un Land, qualora il Land incaricato del controllo sia designato dai Länder interessati.

3. Inoltre, per le materie rientranti nella competenza esclusiva della Federazione, possono essere istituite con legge federale supreme autorità federali autonome e nuovi enti e istituzioni di diritto pubblico di diretta dipendenza federale. Se nelle materie in cui la competenza legislativa spetta alla Federazione sorgono nuovi compiti, possono essere istituiti, in caso di urgente necessità e con il parere favorevole del Bundesrat e della maggioranza dei membri del Bundestag, uffici federali di grado intermedio e inferiore.

[comma 1] modificato, con la sostituzione del secondo periodo, dalla *Trentunesima legge di modifica* del 28 luglio 1972, I 1305; con la sostituzione del primo periodo, dalla *Legge di modifica* del 20 dicembre 1993, I 2089 e nuovamente dalla *Legge di modifica* del 30 agosto 1994, I 2245

[comma 2] modificato, con l'aggiunta del secondo periodo, dalla *Legge di modifica* del 27 ottobre 1994, I 3146

87a. [Forze armate]. — 1. La Federazione organizza forze armate per la difesa. I loro effettivi e i lineamenti fondamentali della loro organizzazione devono risultare nel bilancio di previsione.

2. Al di fuori della difesa, le forze armate possono essere impegnate soltanto nella misura in cui la presente Legge fondamentale lo ammette esplicitamente.

3. Durante lo stato di difesa o di tensione, le forze armate hanno la potestà di proteggere gli obiettivi civili e di assumersi la cura dei compiti inerenti alla regolamentazione del traffico, nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento del loro compito difensivo. Oltre a ciò, nel caso di stato di difesa o di tensione, può essere trasferita alle forze armate anche la protezione di obiettivi civili in appoggio ai provvedimenti della polizia; in tale caso le forze armate collaborano con le autorità competenti.

4. Allo scopo di difendersi da un imminente pericolo per l'esistenza o per l'ordinamento costituzionale libero e democratico della Federazione o di un Land, il Governo federale può, se ricorrono i presupposti dell'articolo 91 comma 2, e se le forze di polizia, così come la polizia confinaria federale non sono sufficienti, impiegare le forze armate in appoggio alla polizia e alla polizia confinaria federale per proteggere obiettivi civili e per combattere ribelli organizzati e armati militarmente. L'impiego delle forze armate deve essere sospeso se lo richiedono il Bundestag o il Bundesrat.

[articolo] inserito dalla *Legge integrativa* del 19 marzo 1956, I 111 e successivamente sostituito dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

87b. [Amministrazione delle forze armate federali e della difesa]. — 1. L'amministrazione federale della difesa è assicurata tramite un'autorità federale dotata di propri uffici amministrativi. Essa serve per assolvere i compiti relativi al personale e alla copertura diretta dei bisogni materiali delle forze armate. I compiti relativi all'assistenza agli invalidi e alle costruzioni possono essere trasferiti all'amministrazione federale della difesa solo con legge federale e con il parere favorevole del Bundesrat. Il parere favorevole del Bundesrat occorre, inoltre, anche per quelle leggi che autorizzano l'amministrazione militare a intervenire nella sfera dei diritti dei terzi; ciò non vale per leggi concernenti il personale.

2. Negli altri casi, le leggi federali riguardanti la difesa, compresi il reclutamento e la protezione della popolazione civile, possono, con il parere favorevole del Bundesrat, disporre che sia data ad esse esecuzione, in tutto o in parte, o per mezzo dell'amministrazione federale diretta, con propri uffici, o mediante i Länder, per conto della Federazione. Se tali leggi vengono eseguite dai Länder per conto della Federazione esse possono, con il parere favorevole del Bundesrat, stabilire che i poteri conferiti, ai sensi dell'articolo 85, al Governo federale e alle superiori autorità federali competenti siano trasferite, in tutto o in parte alle autorità federali superiori; inoltre, può essere stabilito che tali autorità non abbiano bisogno del parere favorevole del Bundesrat per emanare disposizioni amministrative di carattere generale, ai sensi dell'articolo 85 comma 2, primo periodo.

[articolo] inserito dalla *Legge integrativa* del 19 marzo 1956, I 111

87c. [Produzione e utilizzazione dell'energia nucleare]. — Le leggi adottate ai sensi dell'articolo 73 comma 1 n. 14 possono stabilire, con il parere favorevole del Bundesrat, che esse siano eseguite dai Länder per delega della Federazione.

[articolo] inserito dalla *Legge integrativa* del 23 dicembre 1959, I 813 e successivamente modificato dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

87d. [Amministrazione del traffico aereo]. — 1. L'amministrazione del traffico aereo è assicurata da un'amministrazione federale. Con legge federale sarà definita la forma di organizzazione di diritto pubblico o di diritto privato di detta amministrazione.

2. Con legge federale, soggetta al parere favorevole del Bundesrat, i compiti dell'amministrazione del traffico aereo possono essere trasferiti ai Länder per delega della Federazione.

[articolo] inserito dalla *Legge per l'inserimento di un articolo sull'amministrazione del traffico aereo nella Legge fondamentale* del 6 febbraio 1961, I 65

[comma 1] modificato, con l'aggiunta del secondo periodo, dalla *Legge di modifica* del 14 luglio 1992, I 1254

87e. [Amministrazione del traffico ferroviario]. — 1. L'amministrazione del traffico per le ferrovie federali è gestita mediante un'amministrazione federale diretta. Con legge federale possono essere trasferite alla competenza propria dei Länder funzioni relative all'amministrazione del traffico ferroviario.

2. La Federazione assicura le funzioni di amministrazione del traffico ferroviario eccedente l'ambito delle ferrovie federali che le vengono attribuite con legge federale.

3. Le ferrovie della Federazione sono gestite quali imprese di diritto privato. Queste sono di proprietà della Federazione e l'attività dell'impresa comprende la costruzione, la manutenzione e l'esercizio della rete ferroviaria. L'alienazione di quote della partecipazione federale alle imprese di

cui al precedente periodo è attuata sulla base di una legge; la maggioranza delle quote in queste imprese rimane alla Federazione. Ulteriori disposizioni sono stabilite con legge federale.

4. La Federazione assicura che si tenga conto dell'interesse pubblico, in particolare delle necessità dei trasporti, nella costruzione e nella manutenzione della rete delle ferrovie federali, come pure nell'offerta di servizi su questa rete, nei limiti in cui tale offerta non riguardi il traffico locale su rotaia. Ulteriori disposizioni sono stabilite con legge federale.

5. Le leggi emanate sulla base dei commi da 1 a 4 necessitano del parere favorevole del Bundesrat. Necessitano inoltre del parere favorevole del Bundesrat le leggi che regolano la liquidazione, la fusione, la divisione delle imprese ferroviarie della Federazione, il trasferimento a terzi di linee delle ferrovie della Federazione, la loro chiusura, come pure le leggi che hanno conseguenze sul traffico ferroviario locale.

[articolo] inserito dalla *Legge di modifica* del 20 dicembre 1993, I 2089

87f. [Poste e telecomunicazioni]. — 1. A norma di una legge federale che necessita del parere favorevole del Bundesrat, la Federazione assicura servizi estensivamente proporzionati e adeguati nell'ambito delle poste e telecomunicazioni.

2. I servizi di cui al comma 1 sono forniti come attività economica di diritto privato attraverso le imprese di proprietà delle Poste Federali Tedesche e attraverso altre aziende private. Le funzioni di direzione nell'ambito delle poste e telecomunicazioni sono gestite dall'amministrazione federale.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal secondo periodo del comma 2, la Federazione gestisce attraverso un ufficio federale di diritto pubblico singole funzioni con riferimento alle imprese di proprietà delle Poste Federali Tedesche a norma di una legge federale.

[articolo] inserito dalla *Legge di modifica* del 30 agosto 1994, I 2245

88. [Banca federale – Banca centrale europea]. — La Federazione istituisce una banca valutaria e di emissione come Banca Federale. Le sue funzioni e competenze possono essere trasferite, nel quadro dell'Unione Europea, alla Banca Centrale Europea, che è indipendente ed è vincolata allo scopo primario della garanzia della stabilità dei prezzi.

[articolo] modificato, con l'aggiunta del secondo periodo, dalla *Legge di modifica* del 21 dicembre 1992, I 2086

89. [Vie navigabili federali – Amministrazione della navigazione]. — 1. La Federazione è proprietaria delle vie navigabili appartenute precedentemente al Reich.

2. La Federazione amministra con propri uffici le vie navigabili federali. Esercita le funzioni statali relative alla navigazione interna che si estendono oltre il territorio di un singolo Land, nonché le funzioni relative alla navigazione marittima che le vengono conferite per legge. Su richiesta di un Land, può trasferire al medesimo, sotto forma di amministrazione delegata, l'amministrazione di vie navigabili federali che si trovino nel territorio di detto Land. Se una via navigabile tocca il territorio di più Länder, la Federazione può delegarne l'amministrazione al Land designato dai Länder interessati.

3. Nell'amministrazione, nel completamento e nella nuova costruzione di vie navigabili devono essere tutelate, d'accordo con i Länder, le esigenze delle colture agricole e quelle economiche del regime delle acque.

90. [Strade federali]. — 1. La Federazione è proprietaria delle autostrade e delle strade appartenute precedentemente al Reich.

2. I Länder o gli enti autonomi competenti secondo il diritto del Land amministrano, per conto della Federazione, le autostrade federali e le altre strade federali di grande comunicazione.

3. Su richiesta di un Land la Federazione può assumersi l'amministrazione diretta di autostrade federali e di altre strade federali di grande comunicazione che si trovino nel territorio di tale Land.

91. [Stato di emergenza interna]. — 1. Per difendersi da un pericolo che minacci l'esistenza o l'ordinamento fondamentale libero e democratico della Federazione o di un Land, un Land può richiedere l'aiuto delle forze di polizia di altri Länder, nonché delle forze e delle istituzioni di altre amministrazioni e della polizia confinaria federale.

2. Se il Land, sul quale incombe il pericolo, non è esso stesso disposto ad affrontarlo o non ne è in grado, il Governo federale può sottoporre alle sue direttive la polizia di tale Land e le forze di polizia di altri Länder, così come può impiegare delle unità della polizia confinaria federale. La relativa ordinanza deve essere revocata dopo la cessazione del pericolo, o in qualsiasi momento su richiesta del Bundesrat. Se il pericolo si estende al territorio di più di un Land, il Governo federale può, nella misura in cui è necessario per contrastare efficacemente il pericolo stesso, impartire direttive ai governi dei Länder; resta salvo quanto disposto dal primo e secondo periodo del presente comma.

[articolo] sostituito dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

VIII A - COMPITI COMUNI

[sezione] inserita dalla *Ventunesima legge di modifica* del 12 maggio 1969, I 359

91a. [Concorso della Federazione – Partecipazione alle spese]. — 1. Nelle seguenti materie, la Federazione collabora all'assolvimento dei compiti dei Länder, se tali compiti hanno rilievo per la generalità dei cittadini e se la collaborazione della Federazione è utile al miglioramento delle condizioni sociali (compiti comuni):

- 1) miglioramento della struttura economica regionale;
- 2) miglioramento della struttura agraria e della protezione delle coste.

2. I compiti comuni e le relative disposizioni di coordinamento sono ulteriormente stabiliti da una legge federale, con il parere favorevole del Bundesrat.

3. La Federazione, nelle ipotesi del primo periodo del comma 1, sostiene la metà degli oneri per ogni Land. Nell'ipotesi del secondo periodo del comma 1 la Federazione sostiene almeno la metà di esse; la sua partecipazione deve essere stabilita in modo unitario per tutti i Länder. Ulteriori disposizioni sono stabilite dalla legge. Il finanziamento resta subordinato alle determinazioni contenute nei bilanci della Federazione e dei Länder.

[articolo] inserito dalla *Ventunesima legge di modifica* del 12 maggio 1969, I 359

[comma 1] modificato:

- con la sostituzione dell'originario n. 1, dalla *Ventisettesima legge di modifica* del 31 luglio 1970, I 1161

- con l'abrogazione dell'originario n. 1 e la rinumerazione dei n. 1 e 2 (già n. 2 e 3), dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

[comma 2] sostituito dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

[originario comma 3] abrogato dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

[comma 3] rinumerato (già comma 4) dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

[comma 5] abrogato dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

91b. [Piano per l'istruzione e promozione della ricerca scientifica]. — 1. La Federazione e i Länder possono collaborare sulla base di accordi nei casi di portata sovregionale per la promozione di:

- 1) organizzazione e pianificazione della ricerca scientifica ad eccezione degli istituti d'insegnamento superiore;
- 2) pianificazione della scienza e della ricerca negli istituti d'insegnamento superiore;
- 3) edilizia per la ricerca negli istituti d'insegnamento superiore, ivi comprese le grandi apparecchiature.

Gli accordi di cui al n. 2 del primo periodo necessitano del parere favorevole di tutti i Länder.

2. La Federazione e i Länder possono collaborare sulla base di accordi in materia di accertamento del grado di efficienza dell'istruzione rispetto agli *standards* internazionali e dei relativi resoconti e raccomandazioni.

3. L'onere delle spese è disciplinato nell'accordo.

[articolo] inserito dalla *Ventunesima legge di modifica* del 12 maggio 1969, I 359 e successivamente sostituito dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

IX - LA GIURISDIZIONE

92. [Organi del potere giurisdizionale]. — Il potere giurisdizionale è affidato ai giudici; esso è esercitato dalla Corte costituzionale federale, dai tribunali federali previsti nella presente Legge fondamentale e dai tribunali dei Länder.

[articolo] modificato dalla *Sedicesima legge di modifica* del 18 giugno 1968, I 657

93. [Competenze della Corte costituzionale federale]. — 1. La Corte costituzionale federale decide:

- 1) sull'interpretazione della presente Legge fondamentale in seguito a controversie sulla portata dei diritti e dei doveri di un organo supremo federale o di altri interessati, ai quali siano stati conferiti propri diritti dalla presente Legge fondamentale o dal regolamento interno di un organo supremo federale;
- 2) nei casi di divergenze di opinioni o di dubbi sulla compatibilità formale e sostanziale del diritto federale o del diritto dei Länder con la presente Legge fondamentale o sulla compatibilità del diritto dei Länder con un diverso diritto federale, su istanza del Governo federale, del governo di un Land o di un terzo dei membri del Bundestag;
- 2a) nei casi di divergenze di opinioni se una legge sia conforme alle previsioni dell'articolo 72 comma 2, su istanza del Bundesrat, del governo di un Land o dell'assemblea rappresentativa di un Land;
- 3) nei casi di divergenze di opinioni sui diritti e doveri della Federazione e dei Länder, in particolare per l'attuazione del diritto federale da parte dei Länder e per l'esercizio del controllo federale;
- 4) in altre controversie di diritto pubblico tra la Federazione e i Länder, tra diversi Länder o all'interno di un medesimo Land, qualora non si possa adire altra autorità giudiziaria;
- 4a) sui ricorsi di costituzionalità che possono essere promossi da chiunque ritenga di essere stato leso dalla pubblica autorità in uno dei suoi diritti fondamentali o in uno dei diritti previsti dagli articoli 20 comma 4, 33, 38, 101, 103 e 104;
- 4b) sui ricorsi di costituzionalità di Comuni e Consorzi di Comuni per violazione del diritto di autoamministrarsi, garantito dall'articolo 28, operata per mezzo di una legge, purché, se si tratta di una legge di un Land, non possa essere sollevato ricorso dinanzi alla Corte costituzionale del Land medesimo;
- 5) negli altri casi previsti dalla presente Legge fondamentale.

2. La Corte costituzionale federale decide altresì, su istanza del Bundesrat, del governo di un Land o dell'assemblea rappresentativa di un Land, se non sussiste più la necessità di una disciplina legislativa federale nel caso di cui all'articolo 72 comma 4 o se non può essere più emanata una norma avente valore di diritto federale nei casi di cui all'articolo 125a comma 2, primo periodo. L'accertamento sul venir meno della necessità o sull'impossibilità di emanare una norma avente valore di diritto federale sostituisce una legge federale ai sensi dell'articolo 72 comma 4 o dell'articolo 125a comma 2, secondo periodo. La richiesta di cui al primo periodo è ammessa solo se è stata respinta dal Bundestag una proposta di legge ai sensi dell'articolo 72 comma 4 o dell'articolo 125a comma 2, secondo periodo, oppure se nell'arco di un anno non è stata avviata una discussione né presa una decisione su di essa oppure se è stata respinta dal Bundesrat una corrispondente proposta di legge.

3. La Corte costituzionale federale si attiva inoltre negli altri casi ad essa attribuiti da una legge federale.

[comma 1] modificato, con l'aggiunta dei n. 4a e 4b, dalla *Diciannovesima legge di modifica* del 29 gennaio 1969, I 97 e, dalla *Legge di modifica* del 27 ottobre 1994, I 3146

[comma 2] inserito dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034.

[comma 3] rinumerato (già comma 2) dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

94. [Composizione della Corte costituzionale federale]. — 1. La Corte costituzionale federale è composta da giudici federali e da altri membri. I membri della Corte costituzionale federale sono eletti per metà dal Bundestag e per metà dal Bundesrat. Essi non possono far parte né del Bundestag, né del Bundesrat, né del Governo federale, né degli organi corrispondenti di un Land.

2. Una legge federale regola la sua costituzione e le relative norme procedurali e determina in quali casi le sue decisioni hanno forza di legge. Per quanto attiene ai ricorsi di costituzionalità essa può esigere quale presupposto il preliminare espletamento delle consuete vie legali e speciali condizioni di ammissibilità.

[comma 2] modificato, con l'aggiunta del secondo periodo, dalla *Diciannovesima legge di modifica* del 29 gennaio 1969, I 97

95. [Corti supreme della Federazione]. — 1. Per la giurisdizione ordinaria, amministrativa, finanziaria, del lavoro e sociale, la Federazione istituisce quali Corti supreme la Corte federale di giustizia, il Tribunale amministrativo federale, la Corte finanziaria federale, il Tribunale federale del lavoro e il Tribunale sociale federale.

2. Sulla nomina dei giudici di questi tribunali decide il ministro federale competente per la materia corrispondente di concerto con una commissione per l'elezione dei giudici, composta dai ministri dei Länder competenti per la materia stessa e da un ugual numero di membri eletti dal Bundestag.

3. Per assicurare l'uniformità della giurisprudenza deve essere istituita una camera comune dei tribunali menzionati nel comma 1. Ulteriori disposizioni sono stabilite da una legge federale.

[articolo] sostituzione dalla *Sedicesima legge di modifica* del 18 giugno 1968, I 657

96. [Tribunali federali]. — 1. La Federazione può istituire un Tribunale federale per le questioni concernenti la tutela della proprietà industriale.

2. La Federazione può istituire tribunali penali militari per le forze armate quali tribunali federali. Essi possono esercitare la giurisdizione penale soltanto durante lo stato di difesa, nonché nei confronti degli appartenenti alle forze armate inviati all'estero o imbarcati su navi da guerra. Ulteriori disposizioni sono stabilite da una legge federale. Questi tribunali rientrano nella sfera di competenza del ministro federale della giustizia. I giudici del loro organico devono essere abilitati a ricoprire l'ufficio di giudice.

3. La Corte federale di giustizia è la Corte suprema per i tribunali menzionati nei commi 1 e 2.

4. La Federazione può istituire, per i soggetti con cui intrattiene un rapporto di servizio di diritto pubblico, tribunali federali per la decisione dei procedimenti disciplinari e dei reclami.

5. Una legge federale con il parere favorevole del Bundesrat può prevedere che i tribunali dei Länder esercitino la giurisdizione della Federazione per i procedimenti penali nelle seguenti materie:

- 1) genocidio;
- 2) crimini contro l'umanità secondo il diritto penale internazionale;
- 3) crimini di guerra;
- 4) altre azioni che siano in grado o siano state intraprese con l'intenzione di turbare la pacifica convivenza dei popoli (articolo 26 comma 1);
- 5) sicurezza dello Stato.

[articolo] inserito come art. 96a dalla *Legge integrativa* del 19 marzo 1956, I 111 e poi sostituito dalla *Dodicesima legge di modifica* del 6 marzo 1961, I 141; così rinumerato dalla *Sedicesima legge di modifica* del 18 giugno 1968, I 657, in seguito alla contestuale abrogazione dell'originario art. 96

[comma 3] modificato dalla *Sedicesima legge di modifica* del 18 giugno 1968, I 657

[comma 4] sostituito dalla *Ventiduesima legge di modifica* del 12 maggio 1969, I 363

[comma 5] aggiunto dalla *Ventiseesima legge di modifica* del 26 agosto 1969, I 1357 e successivamente sostituito dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale (Articolo 96)* del 26 luglio 2002, I 2683

97. [Indipendenza dei giudici]. — 1. I giudici sono indipendenti e soggetti soltanto alla legge.

2. I giudici di carriera inquadrati a titolo definitivo nei ruoli non possono contro il loro volere essere esonerati prima della scadenza del loro periodo di servizio, né essere sospesi dal loro ufficio a tempo indeterminato o determinato o essere trasferiti in altro ufficio o collocati a riposo, se non

in forza di una decisione giudiziaria e per i motivi e con le forme stabiliti dalle leggi. La legislazione può fissare limiti d'età, al cui raggiungimento i giudici nominati a vita sono collocati a riposo. In caso di modifica dell'ordinamento dei tribunali o delle loro circoscrizioni, i giudici possono essere trasferiti presso altro tribunale o rimossi dal loro incarico, ma solo a condizione della conservazione dello stipendio intero.

98. [Stato giuridico dei giudici – Messa in stato d'accusa dei giudici]. — 1. Lo stato giuridico dei giudici federali deve essere regolato da una speciale legge federale.

2. Se un giudice federale, nell'esercizio o al di fuori delle sue funzioni, viola i principi della Legge fondamentale o l'ordinamento costituzionale di un Land, la Corte costituzionale federale, su richiesta del Bundestag e a maggioranza dei due terzi, può ordinare che il giudice sia trasferito ad altro ufficio o sia collocato a riposo. In caso di violazione premeditata può essere destituito.

3. Lo stato giuridico dei giudici nei Länder deve essere disciplinato da leggi speciali dei Länder, salvo quanto disposto dall'articolo 74 comma 1, n. 27.

4. I Länder possono stabilire che per la nomina dei propri giudici decida il ministro della giustizia del Land, di concerto con una commissione per l'elezione dei giudici.

5. I Länder possono adottare per i propri giudici una disciplina corrispondente a quella prevista dal comma 2. Resta salvo il diritto costituzionale vigente del Land. La decisione sulle accuse a carico di un giudice spetta alla Corte costituzionale federale.

[comma 3] sostituito dalla *Diciottesima legge di modifica* del 18 marzo 1971, I 206 e nuovamente sostituito dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

99. [Controversie costituzionali di un Land]. — La legge di un Land può attribuire alla Corte costituzionale federale il giudizio su controversie di carattere costituzionale all'interno di un Land, e alle Corti supreme menzionate nell'articolo 95 comma 1 il giudizio sulle questioni nelle quali è applicabile il diritto di un Land.

[articolo] modificato dalla *Sedicesima legge di modifica* del 18 giugno 1968, I 657

100. [Controllo normativo in concreto]. — 1. Se un tribunale ritiene incostituzionale una legge dalla cui validità dipende una sua decisione, il procedimento deve essere sospeso e, se si tratta della violazione della Costituzione di un Land, deve essere richiesta la decisione del tribunale del Land competente per le controversie costituzionali e, se si tratta della violazione della presente Legge fondamentale, la decisione della Corte costituzionale federale. Ciò vale anche se si tratta della violazione della presente Legge fondamentale da parte del diritto del Land o dell'incompatibilità di una legge di un Land con una legge federale.

2. Qualora, in una controversia giuridica, appaia dubbio se una regola di diritto internazionale costituisca parte integrante del diritto federale e se essa produca immediatamente diritti e doveri per i singoli (articolo 25), il tribunale deve richiedere la decisione della Corte costituzionale federale.

3. Se nell'interpretazione della Legge fondamentale la Corte costituzionale di un Land intende discostarsi da una decisione della Corte costituzionale federale o della Corte costituzionale di un altro Land, tale Corte deve richiedere la decisione della Corte costituzionale federale.

[comma 3] modificato, con l'abrogazione della seconda parte del periodo, dalla *Sedicesima legge di modifica* del 18 giugno 1968, I 657

101. [Inammissibilità dei tribunali straordinari]. — 1. Non sono ammessi tribunali straordinari. Nessuno può essere sottratto al giudice assegnatogli dalla legge.

2. Tribunali per materie speciali possono essere istituiti solo per legge.

102. [Abolizione della pena di morte]. — La pena di morte è abolita.

103. [Diritti fondamentali nei giudizi]. — 1. Dinanzi al tribunale ognuno ha il diritto di essere ascoltato nei modi stabiliti dalla legge.

2. Un'azione è punibile solo qualora la punibilità sia stata stabilita per legge prima che l'azione fosse commessa.

3. Nessuno può essere punito più di una volta per la medesima azione in base alle leggi penali di carattere generale.

104. [Restrizione della libertà]. — 1. La libertà personale può essere limitata solo in base ad una legge formale e con l'osservanza delle forme ivi prescritte. Le persone arrestate non possono essere sottoposte a maltrattamenti né morali né fisici.

2. Sull'ammissibilità e sulla durata della privazione della libertà può decidere soltanto il giudice. In ogni caso di privazione della libertà non ordinata dall'autorità giudiziaria, deve essere immediatamente sollecitata una decisione giudiziaria. La polizia di propria autorità non può tenere nessuno in sua custodia oltre la fine del giorno successivo all'arresto. Ulteriori disposizioni sono stabilite dalla legge.

3. Qualunque persona arrestata provvisoriamente perché sospettata di un'azione penalmente perseguibile deve essere, al più tardi nel giorno successivo all'arresto, tradotta davanti al giudice, che deve comunicarle i motivi dell'arresto, ascoltarla e darle modo di esporre le sue obiezioni. Il giudice deve immediatamente emanare un mandato di cattura scritto e motivato oppure ordinare il rilascio.

4. Di ogni decisione giudiziaria relativa all'ordine o alla durata della privazione della libertà deve essere immediatamente informato un familiare dell'arrestato o una persona di sua fiducia.

X - LE FINANZE

104a. [Competenze di spesa – Finanze – Responsabilità]. — 1. La Federazione e i Länder sostengono separatamente le spese relative ai compiti loro propri, salvo diverse disposizioni della presente Legge fondamentale.

2. Se i Länder operano per delega della Federazione, quest'ultimo deve sostenere le spese relative.

3. Le leggi federali che prevedono spese e devono essere attuate dai Länder possono disporre che le spese stesse siano sostenute in tutto o in parte dalla Federazione. Se la legge dispone che la Federazione sostenga metà o più della spesa, essa è applicata per delega della Federazione.

4. Le leggi federali, che producono obblighi dei Länder di fornire prestazioni in denaro, prestazioni in natura monetizzabili o prestazioni di servizi comparabili nei confronti di terzi e sono applicate dai Länder come proprie o per delega della Federazione ai sensi del secondo periodo del comma 3, necessitano del parere favorevole del Bundesrat, se i compiti da esse derivanti devono essere sostenuti dai Länder.

5. La Federazione e i Länder sostengono le spese di amministrazione relative alle rispettive autorità e sono reciprocamente responsabili per un'ordinata amministrazione. Ulteriori disposizioni sono stabilite da una legge federale, che necessita del parere favorevole del Bundesrat.

6. La Federazione e i Länder, secondo la suddivisione della giurisdizione e dei compiti all'interno dello Stato, sostengono gli oneri di una violazione degli obblighi assunti dalla Germania sul piano sovranazionale o del diritto internazionale. Nei casi di manovre correttive finanziarie dell'Unione Europea che coinvolgano più Länder, la Federazione e i Länder sostengono tali oneri nel rapporto di 15 a 85. I Länder nel loro insieme sostengono solidalmente in questi casi il 35 per cento degli oneri totali, corrispondente ad una chiave comune; il 50 per cento degli oneri totali è sostenuto dai Länder responsabili di tali oneri, secondo un'aliquota corrispondente all'ampiezza della capacità economica residua. Ulteriori disposizioni sono stabilite con legge federale, che necessita del parere favorevole del Bundesrat.

[articolo] inserito dalla *Ventesima legge di modifica* del 12 maggio 1969, I 359

[comma 3] modificato, con l'abrogazione del secondo periodo, dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

[comma 4] sostituito dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

[comma 6] aggiunto dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

104b. [Aiuti finanziari per gli investimenti]. — 1. La Federazione, nei limiti della potestà legislativa che le è conferita da questa Legge fondamentale, può accordare ai Länder aiuti

finanziari per investimenti particolarmente importanti dei Länder e dei Comuni (o dei Consorzi di Comuni), necessari:

- 1) alla prevenzione di una turbativa dell'equilibrio economico collettivo o
- 2) alla perequazione delle differenti capacità economiche all'interno del territorio federale o
- 3) alla promozione della crescita economica.

2. Ulteriori disposizioni, in particolare sul tipo di investimenti da promuovere, sono stabilite con legge federale, che necessita del parere favorevole del Bundesrat, o sulla base della legge federale di bilancio per mezzo di accordi amministrativi. I fondi sono limitati nella loro concessione e sottoposti a verifica rispetto al loro utilizzo secondo scadenze regolari. Gli aiuti finanziari devono essere calcolati secondo uno scadenziario che prevede importi annuali decrescenti.

3. Il Bundestag, il Governo federale e il Bundesrat devono su richiesta essere informati sull'attuazione dei provvedimenti e sui miglioramenti conseguiti.

[articolo] inserito dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

105. [Ripartizione delle competenze nella legislazione tributaria]. — 1. La Federazione ha competenza legislativa esclusiva per i dazi doganali e i monopoli fiscali.

2. La Federazione ha competenza legislativa concorrente sulle altre imposte se il provento di esse le spetta in tutto o in parte, ovvero se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 72 comma 2.

2a. I Länder hanno competenza legislativa sulle imposte locali di consumo e di lusso, finché e nella misura in cui esse non siano analoghe a imposte disciplinate con legge federale. Hanno la competenza per definire l'aliquota dell'imposta sugli acquisti di terreni.

3. Le leggi federali sulle imposte, i cui proventi siano destinati in tutto o in parte ai Länder o ai Comuni (o ai Consorzi di Comuni), necessitano del parere favorevole del Bundesrat.

[comma 2] sostituito dalla *Ventesima legge di modifica* del 12 maggio 1969, I 359

[comma 2a] inserito dalla *Ventesima legge di modifica* del 12 maggio 1969, I 359 e successivamente modificato, con l'aggiunta del secondo periodo, dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

106. [Ripartizione delle entrate tributarie e del gettito dei monopoli fiscali]. — 1. Spettano alla Federazione il gettito dei monopoli fiscali e le entrate delle seguenti imposte:

- 1) dazi doganali;
- 2) imposte di consumo, in quanto non spettino ai Länder ai sensi del comma 2, ovvero congiuntamente alla Federazione e ai Länder ai sensi del comma 3, ovvero ai Comuni ai sensi del comma 6;
- 3) imposte sulla circolazione stradale delle merci;
- 4) imposte sui trasferimenti di capitali, sulle assicurazioni e sui titoli di credito;
- 5) imposte straordinarie sul patrimonio e imposte compensative riscosse al fine di realizzare il conguaglio degli oneri;
- 6) imposte supplementari alle imposte sui redditi e sugli enti;
- 7) imposte nel quadro delle Comunità europee.

2. Spettano ai Länder le entrate delle seguenti imposte:

- 1) imposte ordinarie sul patrimonio;
- 2) imposte sulle successioni;
- 3) tasse di circolazione sugli autoveicoli;
- 4) imposte sui trasferimenti, in quanto non spettino alla Federazione ai sensi del comma 1, ovvero congiuntamente alla Federazione e ai Länder ai sensi del comma 3;
- 5) imposta sulla birra;
- 6) imposte sulle case da gioco.

3. L'ammontare delle imposte sui redditi, sugli enti e sul volume d'affari spettano congiuntamente alla Federazione e ai Länder (imposte comuni), nella misura in cui non sia attribuito ai Comuni l'ammontare dell'imposta sui redditi ai sensi del comma 5 e quello dell'imposta sul volume d'affari ai sensi del comma 5a. L'ammontare delle imposte sui redditi e

sugli enti spetta alla Federazione e ai Länder in ragione della metà. Quanto all'imposta sul volume d'affari le quote spettanti alla Federazione e ai Länder sono determinate con legge federale, che necessita del parere favorevole del Bundesrat. Nella determinazione ci si dovrà attenere ai seguenti principi:

- 1) nell'ambito delle entrate ordinarie la Federazione e i Länder hanno diritto alla copertura delle loro spese necessarie, in parti uguali. A questo riguardo, l'ammontare delle spese deve essere accertato considerando una pianificazione finanziaria pluriennale;
- 2) i fabbisogni della Federazione e dei Länder devono essere contemperati reciprocamente in modo da ottenere un giusto conguaglio, evitare un'eccessiva pressione fiscale e mantenere l'uniformità delle condizioni di vita nel territorio federale.

Nella determinazione delle quote spettanti alla Federazione e ai Länder per l'imposta sul volume d'affari, sono incluse le minori entrate tributarie derivanti ai Länder dal 1° gennaio 1996 a seguito dell'inserimento dei figli nel computo dell'imposta sul reddito. Ulteriori disposizioni sono stabilite dalla legge federale di cui al terzo periodo.

4. Le quote dell'imposta sul volume d'affari spettanti alla Federazione e ai Länder devono essere rideterminate, se il rapporto tra le entrate e le spese della Federazione e dei Länder si sviluppa in modo essenzialmente diverso; non sono considerate a tal fine le minori entrate tributarie, incluse nella fissazione delle quote per l'imposta sul volume d'affari di cui al quinto periodo del comma 3. Se una legge federale impone spese aggiuntive o sottrae entrate ai Länder, il maggiore onere può essere compensato anche con assegnazioni finanziarie della Federazione mediante una legge federale, che necessita del parere favorevole del Bundesrat, purché tale onere sia limitato a un breve periodo di tempo. Nella legge si devono stabilire i principi su cui basare la misura di tali assegnazioni finanziarie e la loro distribuzione fra i Länder.

5. I Comuni ricevono una quota dell'ammontare dell'imposta sui redditi, che deve essere loro riversata dai Länder sulla base del principio della capacità contributiva dei loro abitanti. Ulteriori disposizioni sono stabilite da una legge federale, che necessita del parere favorevole del Bundesrat. Essa può stabilire che i Comuni fissino aliquote di riscossione per la quota di loro spettanza.

5a. A partire dal 1° gennaio 1998, i Comuni ricevono una quota dell'ammontare dell'imposta sul volume d'affari. Tale quota è riversata dai Länder ai Comuni secondo un parametro che si riferisce alla situazione locale ed economica. Ulteriori disposizioni sono stabilite da una legge federale, che necessita del parere favorevole del Bundesrat.

6. L'ammontare delle imposte fondiari e sull'industria spetta ai Comuni, l'ammontare delle imposte locali di consumo e di lusso spetta ai Comuni o, nella misura stabilita dalla legislazione dei Länder, ai Consorzi di Comuni. Ai Comuni deve essere accordato il diritto di fissare modalità di riscossione delle imposte fondiari e sull'industria, nell'ambito della legge. Se in un Land non esistono Comuni, l'ammontare delle imposte fondiari e sull'industria e di quelle locali di consumo e di lusso spettano al Land. La Federazione e i Länder possono dividersi mediante una ripartizione l'ammontare dell'imposta sull'industria. Le modalità di tale ripartizione sono stabilite da una legge federale, che necessita del parere favorevole del Bundesrat. Nella misura stabilita dalla legislazione dei Länder, le imposte fondiari e sull'industria nonché la quota comunale dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul volume d'affari possono essere assunte come base di computo per le ripartizioni.

7. Ai Comuni e ai Consorzi di Comuni è devoluta in solido una percentuale, da stabilirsi in base alla legislazione dei Länder, della parte spettante ai Länder dell'ammontare totale delle imposte comuni. La legislazione dei Länder determina altresì se e in quale misura è devoluto ai Comuni (e ai Consorzi di Comuni) l'ammontare delle imposte dei Länder stessi.

8. Se la Federazione promuove in singoli Länder o Comuni (o Consorzi di Comuni) speciali istituzioni che comportino direttamente per tali Länder o Comuni (o Consorzi di Comuni) maggiori spese o minori entrate (oneri speciali), la Federazione garantisce il necessario conguaglio, se e in quanto ai Länder o ai Comuni (o Consorzi di Comuni) non possa essere richiesto di sostenere oneri speciali. Prestazioni d'indennizzo da parte di terzi e vantaggi finanziari, che si producano in questi Länder o Comuni (o Consorzi di Comuni) come conseguenza di quelle istituzioni, sono presi in considerazione nel conguaglio.

9. Le entrate e le spese dei Comuni (o Consorzi di Comuni) si considerano, ai sensi di questo articolo, come entrate e spese dei Länder.

[articolo] sostituito dalla *Legge di finanza costituzionale* del 23 dicembre 1955, I 817, successivamente modificato dalla *Legge per la modifica e l'integrazione dell'art. 106 della Legge fondamentale* del 24 dicembre 1956, I 1077 e nuovamente sostituito dalla *Ventesima legge di modifica* del 12 maggio 1969, I 359

[comma 3] modificato, con l'aggiunta degli ultimi due periodi, dalla *Legge di modifica* del 3 novembre 1995, I 1492 e, con la sostituzione del primo periodo, dalla *Legge di modifica* del 20 ottobre 1997, I 2470

[comma 4] modificato, con l'aggiunta dell'ultima parte del primo periodo, dalla *Legge di modifica* del 3 novembre 1995, I 1492

[comma 5a] inserito dalla *Legge di modifica* del 20 ottobre 1997, I 2470

[comma 6] sostituito dalla *Legge di modifica* del 20 ottobre 1997, I 2470

106a. [Quota fiscale per il trasporto pubblico di persone]. — Per i trasporti pubblici di persone spetta ai Länder dal 1° gennaio 1996 un contributo sulle entrate fiscali della Federazione. Le modalità sono stabilite da una legge federale, che necessita del parere favorevole del Bundesrat. Il contributo di cui al primo periodo resta escluso dalla valutazione della capacità finanziaria di cui all'articolo 107 comma 2.

[articolo] inserito dalla *Legge di modifica* del 20 dicembre 1993, I 2089

107. [Ripartizione delle entrate fiscali – Perequazione finanziaria fra i Länder – Disposizioni integrative]. — 1. L'ammontare delle imposte dei Länder e la quota di spettanza dei Länder sull'ammontare delle imposte sui redditi e sugli enti spettano ai singoli Länder nella misura in cui le imposte sono riscosse dalle autorità finanziarie nel loro territorio (entrate locali). Con legge federale, che necessita del parere favorevole del Bundesrat, sono adottate ulteriori disposizioni per la determinazione, nonché per l'entità e le modalità della ripartizione delle imposte sugli enti e sui redditi da lavoro dipendente. La legge federale può dettare disposizioni anche sull'entità e sulla ripartizione dell'ammontare locale di altre imposte. La parte di spettanza dei Länder sull'ammontare dell'imposta sul volume d'affari è stabilita per ciascuno di essi in proporzione alla rispettiva popolazione; con legge federale, che necessita del parere favorevole del Bundesrat, si possono stabilire per una parte, non superiore ad un quarto della parte spettante ai Länder, quote di integrazione a favore di quei Länder i cui introiti per le imposte dei Länder, sui redditi e sugli enti *pro capite* siano inferiori alla media degli altri Länder; per l'imposta sugli acquisti di terreni si deve tenere conto della capacità contributiva.

2. Deve essere garantito dalla legge che la diversa capacità finanziaria dei Länder sia ripianata con un adeguato conguaglio; in questa prospettiva si deve tenere conto della capacità e dei fabbisogni finanziari dei Comuni (e dei Consorzi di Comuni). I presupposti per le pretese di conguaglio da parte dei Länder che ne hanno il diritto e gli obblighi di conguaglio da parte dei Länder che sono tenuti a prestarlo nonché i criteri per definire l'ammontare dei conguagli stessi devono essere determinati dalla legge. La legge può altresì stabilire che la Federazione con propri mezzi attribuisca ai Länder con minore capacità economica contributi per la copertura supplementare del loro fabbisogno finanziario generale (assegnazioni supplementari).

[articolo] dapprima modificato dalla *Legge per la modifica dell'art. 107 della Legge fondamentale* del 20 aprile 1953, I 130 e dalla *Seconda legge per la modifica dell'art. 107 della Legge fondamentale* del 25 dicembre 1954, I 517, successivamente sostituito dalla *Legge di finanza costituzionale* del 23 dicembre 1955, I 817 e nuovamente sostituito dalla *Ventesima legge di modifica* del 12 maggio 1969, I 359

[comma 1] modificato, con la sostituzione del quarto periodo, dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

108. [Amministrazione finanziaria della Federazione e dei Länder – Giurisdizione finanziaria]. — 1. I dazi doganali, i monopoli fiscali, le imposte sui consumi disciplinate con legge federale, ivi compresa l'imposta sul volume delle importazioni e i contributi nel quadro delle Comunità europee, sono amministrati da uffici finanziari federali. L'istituzione di questi uffici è disciplinata con legge federale. Qualora siano istituiti uffici di grado intermedio, i loro dirigenti sono nominati di concerto con i governi dei Länder.

2. Le restanti imposte sono amministrate da uffici finanziari dei Länder. L'istituzione di questi uffici e l'unitaria istruzione degli impiegati possono essere disciplinati da una legge federale, che

necessita del parere favorevole del Bundesrat. Qualora siano istituiti uffici di grado intermedio, i loro dirigenti sono nominati d'intesa con il Governo federale.

3. Se gli uffici finanziari dei Länder amministrano imposte destinate in tutto o in parte alla Federazione, essi agiscono per delega della Federazione. L'articolo 85 commi 3 e 4 si applica con la riserva che in luogo del Governo federale subentra il ministro federale delle finanze.

4. Una legge federale, che necessita del parere favorevole del Bundesrat, può disporre la collaborazione degli uffici finanziari della Federazione e dei Länder per l'amministrazione delle imposte, nonché prevedere l'amministrazione degli uffici finanziari dei Länder per le imposte di cui al comma 1 e la competenza degli uffici finanziari della Federazione per le altre imposte, se e nella misura in cui l'esazione delle imposte sia in tal modo notevolmente migliorata o agevolata. Per le imposte destinate esclusivamente ai Comuni (o ai Consorzi di Comuni), l'amministrazione che compete agli uffici finanziari dei Länder può essere trasferita in tutto o in parte dai Länder ai Comuni (o ai Consorzi di Comuni).

5. La procedura che deve essere osservata dagli uffici finanziari federali è disciplinata con legge federale. La procedura che deve essere osservata dagli uffici finanziari dei Länder e, nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 4, dai Comuni (e dai Consorzi di Comuni), può essere disciplinata da una legge federale, che necessita del parere favorevole del Bundesrat.

6. La giurisdizione finanziaria è disciplinata da una legge federale in modo unitario.

7. Il Governo federale può emanare disposizioni amministrative di carattere generale, più precisamente con il parere favorevole del Bundesrat, qualora l'amministrazione spetti agli uffici finanziari dei Länder ovvero dei Comuni (o dei Consorzi di Comuni).

[articolo] sostituito dalla *Ventesima legge di modifica* del 12 maggio 1969, I 359

[comma 1] modificato, con la sostituzione del terzo periodo, dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale (Articolo 108)* del 26 novembre 2001, I 3219

[comma 2] modificato, con la sostituzione del terzo periodo, dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale (Articolo 108)* del 26 novembre 2001, I 3219

109. [Bilancio economico della Federazione e dei Länder]. — 1. La Federazione e i Länder sono autonomi e reciprocamente indipendenti in materia di bilancio.

2. La Federazione e i Länder devono tener conto nei rispettivi bilanci delle esigenze dell'equilibrio economico generale.

3. Con legge federale, che necessita del parere favorevole del Bundesrat, si possono porre principi fondamentali validi sia per la Federazione che per i Länder in materia di bilancio, di adeguamenti contabili congiunturali e di programmazione finanziaria pluriennale.

4. Per evitare perturbazioni dell'equilibrio economico generale possono essere emanate, con legge federale che necessita del parere favorevole del Bundesrat, prescrizioni concernenti:

- 1) l'ammontare massimo, le condizioni e la successione nel tempo dell'assunzione di prestiti da parte di enti territoriali e di consorzi di diritto pubblico creati per scopi speciali e
- 2) l'impegno della Federazione e dei Länder di mantenere depositi infruttiferi presso la Banca Federale (riserve di perequazione della congiuntura).

Le autorizzazioni all'emanazione dei relativi decreti legislativi possono essere conferite soltanto al Governo federale. Tali decreti legislativi necessitano del parere favorevole del Bundesrat. Qualora il Bundestag lo richieda, essi devono essere abrogati; ulteriori disposizioni sono stabilite dalla legge federale.

5. La Federazione e i Länder devono adempiere in solido agli obblighi derivanti alla Repubblica federale di Germania da decisioni giudiziarie dell'Unione Europea prese ai sensi dell'articolo 104 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea in osservanza della disciplina sui bilanci. La Federazione e i Länder sostengono le sanzioni dell'Unione Europea in ragione di 65 a 35. I Länder nel loro insieme sostengono solidariamente il 35 per cento dei debiti spettanti ai Länder in proporzione al numero dei loro abitanti; il 65 per cento dei debiti spettanti ai Länder sono sostenuti dai Länder in proporzione alla loro responsabilità nell'insorgenza degli oneri. Ulteriori disposizioni sono stabilite con legge federale, che necessita del parere favorevole del Bundesrat.

[articolo] sostituito dalla *Quindicesima legge di modifica* dell'8 giugno 1967, I 581

[comma 5] aggiunto dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

110. [Bilancio preventivo]. — 1. Tutte le entrate e le spese della Federazione devono risultare dal bilancio preventivo; per quanto attiene alle imprese della Federazione e ai fondi speciali, è sufficiente indicare le sopravvenienze in entrata o in uscita. Nel bilancio preventivo le entrate e le spese devono essere compensate.

2. Il bilancio preventivo è determinato dalla legge di bilancio per uno o più anni finanziari, diviso in periodi annuali, prima dell'inizio del primo anno di applicazione. Può essere stabilito che alcune parti del bilancio preventivo valgano, divise per anni finanziari, per periodi di tempo diversi.

3. La proposta di legge di cui al primo periodo del comma 2, nonché le proposte di modifica della legge di bilancio e del bilancio preventivo sono presentate contemporaneamente al Bundesrat e al Bundestag; il Bundesrat ha la facoltà di prendere posizione sulle proposte di legge entro sei settimane, e sulle proposte di modifica entro tre settimane.

4. Nella legge di bilancio possono essere inserite soltanto disposizioni relative alle entrate e alle spese della Federazione che si riferiscono al periodo di tempo stabilito dalla legge di bilancio stessa. La legge di bilancio può stabilire che le disposizioni perdano efficacia con la promulgazione della successiva legge di bilancio o, se autorizzate a norma dell'articolo 115, in un tempo successivo.

[articolo] sostituito dalla *Ventesima legge di modifica* del 12 maggio 1969, I 357

111. [Anticipazione di bilancio]. — 1. Se entro la fine di un anno finanziario non è stato determinato dalla legge il bilancio preventivo per l'anno successivo, il Governo federale è autorizzato, fino all'entrata in vigore della suddetta legge, a fare tutte le spese necessarie:

- a) per mantenere enti istituiti per legge e per eseguire provvedimenti deliberati con legge;
- b) per adempiere agli obblighi della Federazione giuridicamente fondati;
- c) per proseguire costruzioni, rifornimenti e altri lavori, ovvero per erogare ulteriori sussidi per tali scopi, in quanto siano già stati autorizzati corrispondenti contributi nel bilancio preventivo di un anno precedente.

2. Se le entrate derivanti da imposte, tasse e altre fonti non basate su una legge speciale o le riserve di capitali non coprono le spese di cui al comma 1, il Governo federale può ottenere, attingendo al credito, i fondi necessari per il proseguimento della gestione finanziaria fino ad un quarto dell'ammontare complessivo del precedente bilancio preventivo.

112. [Spese eccedenti e straordinarie]. — Le spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio e quelle fuori bilancio necessitano del consenso del ministro federale delle finanze. Tale consenso può essere concesso solo in caso di impreviste e inderogabili necessità. Ulteriori disposizioni possono essere stabilite con legge federale.

[articolo] sostituito dalla *Ventesima legge di modifica* del 12 maggio 1969, I 357

113. [Aumenti di spesa]. — 1. Le leggi che aumentano le spese proposte dal Governo federale nel bilancio preventivo, o che comportano, subito o in futuro, nuove spese, necessitano del consenso del Governo federale. Lo stesso vale per le leggi che comportano una diminuzione di entrate immediata o differita nel tempo. Il Governo federale può pretendere che il Bundestag sospenda la decisione su tali leggi. In tal caso il Governo federale deve far pervenire al Bundestag una presa di posizione nel termine di sei settimane.

2. Entro quattro settimane dal licenziamento della legge da parte del Bundestag, il Governo federale può richiedere che il Bundestag prenda una nuova decisione.

3. Se la legge è definitivamente approvata ai sensi dell'articolo 78, il Governo federale può rifiutare il suo consenso solo entro sei settimane e solo se abbia già iniziato il procedimento previsto nel terzo e quarto periodo del comma 1 o nel comma 2. Trascorso tale termine, il consenso si dà per concesso.

[articolo] sostituito dalla *Ventesima legge di modifica* del 12 maggio 1969, I 357

114. [Consuntivo – Verifica di bilancio]. — 1. Il ministro federale delle finanze deve fornire al Bundestag e al Bundesrat consuntivo di tutte le entrate e le spese, nonché dei beni patrimoniali e dei debiti afferenti all'anno finanziario su incarico del Governo federale.

2. La Corte federale dei conti, i cui membri godono dell'indipendenza propria dei giudici, esamina il consuntivo, così come l'economicità e la correttezza della conduzione economica e di bilancio. Essa è tenuta ad informare annualmente, oltre che il Governo federale, direttamente il Bundestag e il Bundesrat. Le altre funzioni della Corte federale dei conti sono disciplinate con legge federale.

[articolo] sostituito dalla *Ventesima legge di modifica* del 12 maggio 1969, I 357

115. [Limiti del ricorso al credito]. — 1. L'assunzione di crediti, fideiussioni, coperture o simili garanzie, che possano comportare spese per i successivi anni finanziari, necessita di una legge federale che autorizzi l'importo in maniera certa o accertabile. Le entrate provenienti da crediti non possono superare la somma delle spese previste nel bilancio preventivo per gli investimenti; eccezioni sono ammissibili solo per eliminare distorsioni dell'equilibrio economico generale. Ulteriori disposizioni sono disciplinate con legge federale.

2. Eccezioni a quanto stabilito nel comma 1 possono essere ammissibili con legge federale per fondi speciali della Federazione.

[articolo] sostituito dalla *Ventesima legge di modifica* del 12 maggio 1969, I 357

XA - LO STATO DI DIFESA

[sezione] inserita dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

115a. [Accertamento dello stato di difesa]. — 1. Il Bundestag, con il parere favorevole del Bundesrat, accerta che il territorio federale è aggredito con la forza delle armi o che una tale aggressione è imminente (stato di difesa). L'accertamento è effettuato su istanza del Governo federale e necessita di una maggioranza di due terzi dei voti espressi, pari almeno alla maggioranza dei membri del Bundestag.

2. Se la situazione richiede innegabilmente un'azione non differibile e si contrappongano ostacoli insuperabili ad una tempestiva riunione del Bundestag, oppure se quest'ultimo non è in grado di deliberare, l'accertamento è effettuato dalla Commissione comune con una maggioranza di due terzi dei voti espressi, pari almeno alla maggioranza dei suoi membri.

3. L'accertamento è promulgato dal Presidente federale nel *Bollettino delle leggi federali* conformemente all'articolo 82. Se ciò non è possibile in tempo utile, la promulgazione avviene in altro modo; essa deve essere riprodotta nel *Bollettino delle leggi federali* appena le circostanze lo permettano.

4. Se il territorio federale è aggredito con la forza delle armi e i competenti organi federali non sono in grado di compiere subito l'accertamento di cui al primo periodo del comma 1, l'accertamento medesimo si intende effettuato e promulgato nel momento stesso in cui l'aggressione ha avuto inizio. Il Presidente federale rende noto tale momento appena le circostanze lo permettano.

5. Se è promulgato l'accertamento dello stato di difesa e il territorio federale è aggredito con la forza delle armi, il Presidente federale può rilasciare, con l'approvazione del Bundestag, dichiarazioni di diritto internazionale sull'esistenza dello stato di difesa. Nelle ipotesi di cui al comma 2, in luogo del Bundestag subentra la Commissione comune.

[articolo] inserito dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

115b. [Potere di comando del Cancelliere federale]. — Con la promulgazione dello stato di difesa il potere di guida e di comando delle forze armate è trasferito al Cancelliere federale.

[articolo] inserito dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

115c. [Ampliamento della competenza legislativa della Federazione]. — 1. Per lo stato di difesa la Federazione assume la potestà legislativa concorrente anche per le materie che appartengono alla competenza legislativa dei Länder. Tali leggi necessitano del parere favorevole del Bundesrat.

2. Durante lo stato di difesa, nella misura in cui lo richiedano le circostanze, si può con legge federale per lo stato di difesa:

- 1) regolare provvisoriamente, in deroga all'articolo 14 comma 3, secondo periodo, l'indennizzo nel caso di espropriazione;
- 2) stabilire, in deroga all'articolo 104 commi 2, terzo periodo, e 3, primo periodo, un termine per la privazione della libertà, in ogni caso non superiore a quattro giorni, nel caso in cui un giudice non possa attivarsi entro il termine previsto nei tempi normali.

3. Qualora sia necessario per respingere un'aggressione in atto o imminente, l'amministrazione e le finanze della Federazione e dei Länder per lo stato di difesa possono essere disciplinate da una legge federale, con il parere favorevole del Bundesrat, in deroga ai titoli VIII, VIIIa e X, allo scopo di salvaguardare la sussistenza dei Länder, dei Comuni e dei Consorzi di Comuni, anche e soprattutto dal punto di vista finanziario.

4. Le leggi federali, di cui ai commi 1 e 2, n. 1, possono essere applicate, in preparazione della loro esecuzione, anche prima dell'entrata in vigore dello stato di difesa.

[articolo] inserito dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

[comma 3] sostituito dalla *Ventunesima legge di modifica* del 12 maggio 1969, I 359

115d. [Proposte di legge urgenti]. — 1. Per la legislazione della Federazione, in deroga agli articoli 76 comma 2, 77 commi 1, secondo periodo, e da 2 a 4, 78 e 82 comma 1, vale nello stato di difesa la disciplina prevista dai commi 2 e 3.

2. Le proposte di legge del Governo federale, da esso designate come urgenti, devono essere sottoposte al Bundesrat contemporaneamente alla presentazione al Bundestag. Il Bundestag e il Bundesrat discutono insieme tali proposte senza indugio. Qualora per una legge sia richiesto il parere favorevole del Bundesrat, per la sua approvazione definitiva essa necessita della maggioranza dei voti del Bundesrat. Ulteriori disposizioni sono stabilite da un regolamento, che è approvato dal Bundestag con il parere favorevole del Bundesrat.

3. Analogamente per la promulgazione delle leggi vale l'articolo 115a comma 3, secondo periodo.

[articolo] inserito dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

115e. [Commissione comune]. — 1. Se nello stato di difesa la Commissione comune accerta, con una maggioranza di due terzi dei voti espressi, pari almeno alla maggioranza dei suoi membri, che si contrappongono insuperabili ostacoli alla riunione in tempo utile del Bundestag o che questi non è in grado di decidere, la Commissione comune prende il ruolo del Bundestag e del Bundesrat e ne assume unitariamente i poteri.

2. La Legge fondamentale non può essere né modificata, né in tutto o in parte abrogata o inapplicata da una legge della Commissione comune. La Commissione comune non è autorizzata a emanare leggi ai sensi degli articoli 23 comma 1, secondo periodo, 24 comma 1 o 29.

[articolo] inserito dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

[comma 2] modificato, con la sostituzione del terzo periodo, dalla *Legge di modifica* del 21 dicembre 1992, I 2086

115f. [Impiego della polizia confinaria federale – Ulteriori poteri dispositivi]. — 1. Durante lo stato di difesa il Governo federale può, nella misura in cui lo richiedano le circostanze:

- 1) inviare la polizia confinaria federale in tutto il territorio federale;
- 2) impartire istruzioni, oltre che all'Amministrazione federale, anche ai governi dei Länder e, se lo ritiene urgente, alle autorità dei Länder e trasmettere questo potere ai membri dei governi dei Länder da esso designati.

2. Il Bundestag, il Bundesrat e la Commissione comune devono essere tempestivamente informati dei provvedimenti presi ai sensi del comma 1.

[articolo] inserito dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

115g. [Corte costituzionale federale]. — Il ruolo costituzionale e l'adempimento dei compiti costituzionali della Corte costituzionale federale e dei suoi giudici non possono essere pregiudicati. La legge sulla Corte costituzionale federale può essere modificata da una legge della Commissione comune solo nella misura in cui ciò sia necessario, anche secondo il parere della Corte costituzionale federale, per assicurare la capacità di funzionamento della Corte stessa. Fino all'emanazione di tale legge la Corte costituzionale federale può prendere i provvedimenti

necessari per assicurare il proprio funzionamento. La Corte costituzionale federale assume le decisioni di cui al secondo e terzo periodo con la maggioranza dei giudici presenti.

[articolo] inserito dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

115h. [Legislature e mandati in scadenza]. — 1. Le legislature del Bundestag o delle assemblee rappresentative dei Länder che si trovino a scadere durante lo stato di difesa hanno termine sei mesi dopo la cessazione dello stato di difesa. Il mandato di Presidente federale che si trovi a scadere durante lo stato di difesa nonché, nel caso di anticipata cessazione dal suo mandato, l'espletamento delle sue funzioni da parte del Presidente del Bundesrat hanno termine nove mesi dopo la cessazione dello stato di difesa. Il mandato di un membro della Corte costituzionale federale che si trovi a scadere durante lo stato di difesa ha termine sei mesi dopo la cessazione dello stato di difesa.

2. Se è necessaria una nuova elezione del Cancelliere federale da parte della Commissione comune, questa elegge un nuovo Cancelliere federale con la maggioranza dei suoi membri; il Presidente federale presenta una mozione alla Commissione comune. La Commissione comune può esprimere la sfiducia al Cancelliere federale soltanto eleggendo un successore con la maggioranza di due terzi dei suoi membri.

3. Per tutta la durata dello stato di difesa è escluso lo scioglimento del Bundestag.

[articolo] inserito dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

115i. [Assunzione di provvedimenti da parte dei Governi dei Länder]. — 1. Se i competenti organi federali non sono in grado di assumere i provvedimenti necessari per contrastare il pericolo e la situazione richiede innegabilmente un'azione indipendente non differibile nelle singole parti del territorio federale, i governi dei Länder, oppure le autorità o gli incaricati da essi indicati sono autorizzati a prendere, nei rispettivi ambiti di competenza, i provvedimenti di cui all'articolo 115f comma 1.

2. I provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 possono essere abrogati in qualsiasi momento dal Governo federale e, con riferimento alle autorità dei Länder e alle autorità federali inferiori, anche dai ministri Presidenti dei Länder.

[articolo] inserito dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

115k. [Rango e periodo di validità delle disposizioni di emergenza]. — 1. Per la durata della loro applicabilità, le leggi di cui agli articoli 115c, 115e e 115g e i decreti legislativi emanati in forza di tali leggi rendono inapplicabile la normativa incompatibile. Tale disposizione non si applica nei della normativa che sia stata emanata precedentemente in forza degli articoli 115c, 115e e 115g.

2. Le leggi, che la Commissione comune ha deliberato e i decreti legislativi emanati in forza di tali leggi perdono efficacia non più di sei mesi dopo la cessazione dello stato di difesa.

3. Le leggi, che contengono disposizioni in deroga agli articoli 91a, 91b, 104a, 106 e 107, sono valide al più tardi fino al termine del secondo anno finanziario che segue alla cessazione dello stato di difesa. Esse possono essere modificate, dopo la cessazione dello stato di difesa, da una legge del Bundestag, con il parere favorevole del Bundesrat, per essere ricondotte ad una disciplina conforme alle sezioni VIIIa e X.

[articolo] inserito dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

[comma 3] sostituito dalla *Ventunesima legge di modifica* del 12 maggio 1969, I 359

115l. [Abrogazione dei provvedimenti straordinari – Conclusione della pace]. — 1. Il Bundestag può in qualsiasi momento, con il parere favorevole del Bundesrat, abrogare le leggi della Commissione comune. Il Bundesrat può richiedere che il Bundestag decida in proposito. Qualora lo decidano il Bundestag e il Bundesrat, gli altri provvedimenti della Commissione comune o del Governo federale assunti per contrastare il pericolo devono essere abrogati.

2. In qualsiasi momento il Bundestag può, con il parere favorevole del Bundesrat, dichiarare la cessazione dello stato di difesa con una decisione che deve essere promulgata dal Presidente federale. Il Bundesrat può richiedere che il Bundestag decida in proposito. La cessazione dello

stato di difesa deve essere immediatamente dichiarata, qualora non siano più in atto i presupposti per il suo accertamento.

3. Sulla conclusione della pace si decide con legge federale.

[articolo] inserito dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

116. [Definizione di « tedesco » – Reintegrazione della cittadinanza]. — 1. Salvo diversa disciplina legislativa, è tedesco, ai sensi della presente Legge fondamentale, colui che possiede la cittadinanza tedesca o colui che è stato accolto, come rifugiato o espulso di nazionalità tedesca o come suo coniuge o discendente, nel territorio del Reich tedesco secondo lo *status* del 31 dicembre 1937.

2. Alle persone già cittadine tedesche che furono private della cittadinanza tra il 30 gennaio 1933 e l'8 maggio 1945, per motivi politici, razziali o religiosi, e ai loro discendenti, deve essere, a richiesta, nuovamente concessa la cittadinanza. Essi sono considerati come non privati della cittadinanza se, dopo l'8 maggio 1945, hanno preso la residenza in Germania e se non hanno manifestato una volontà diversa.

117. [Decadenza delle disposizioni in contrasto con i diritti fondamentali]. — 1. Ogni disposizione contrastante con l'articolo 3 comma 2 resta in vigore fino al suo coordinamento con tale norma costituzionale, tuttavia non oltre il 31 marzo 1953.

2. Le leggi che, in considerazione delle presenti limitazioni territoriali, restringono il diritto alla libera circolazione restano in vigore fino alla loro abrogazione mediante legge federale.

118. [Riorganizzazione del Baden e del Württemberg]. — La riorganizzazione del territorio che comprende i Länder del Baden, Württemberg-Baden e Württemberg-Hohenzollern può aver luogo, in deroga alle disposizioni dell'articolo 29, mediante un accordo tra i Länder interessati. Se non si addivene ad un accordo, la riorganizzazione sarà disciplinata da una legge federale, che deve prevedere un *referendum* popolare.

118a. [Riorganizzazione di Berlino e del Brandeburgo]. — La riorganizzazione del territorio che comprende i Länder di Berlino e del Brandeburgo può avvenire in difformità dalle disposizioni dell'articolo 29 mediante un accordo di entrambi i Länder con la partecipazione degli aventi diritto al voto.

[articolo] inserito dalla *Legge di modifica* del 27 ottobre 1994, I 3146

119. [Rifugiati ed espulsi]. — Per le questioni riguardanti i rifugiati e gli espulsi, in particolare per quanto concerne la loro ripartizione nei Länder, il Governo federale, con il parere favorevole del Bundesrat, può, fino ad una regolamentazione legislativa federale, emanare decreti con forza di legge. In casi particolari, il Governo federale può altresì essere autorizzato a impartire istruzioni straordinarie. Le istruzioni devono essere indirizzate alle supreme autorità dei Länder, salvo che dal ritardo sorga un pericolo.

120. [Spese di occupazione – Oneri di guerra]. — 1. La Federazione sostiene le spese per i costi di occupazione e gli altri oneri interni ed esterni conseguenti alla guerra, secondo le ulteriori disposizioni dettate da leggi federali. Qualora tali oneri di guerra siano stati disciplinati con leggi federali fino al 1° ottobre 1969, la Federazione e i Länder ne sostengono proporzionalmente la spesa nella misura stabilita dalle suddette leggi federali. Qualora le spese per gli oneri di guerra, che non sono state né sono disciplinate da leggi federali, siano state sostenute fino al 1° ottobre 1965 dai Länder, dai Comuni (o dai Consorzi di Comuni), o da altri organi che adempiono i compiti dei Länder o dei Comuni, la Federazione non è obbligata ad assumere erogazioni di tal genere anche dopo la data menzionata. La Federazione sostiene gli oneri per i contributi delle assicurazioni sociali, ivi compresi l'assicurazione di disoccupazione e il sussidio di disoccupazione.

La ripartizione degli oneri di guerra fra la Federazione e i Länder disciplinata dal presente comma lascia immodificata la disciplina legislativa delle pretese d'indennizzo.

2. Le entrate sono trasferite alla Federazione nello stesso momento in cui la Federazione assume le spese.

[comma 1] sostituito dalla *Quattordicesima legge di modifica* del 30 luglio 1965, I 649; modificato, con la modifica del secondo periodo, dalla *Ventiquattresima legge di modifica* del 28 luglio 1969, I 985

120a. [Conguaglio degli oneri]. — 1. Le leggi, che servono all'attuazione del conguaglio degli oneri, possono stabilire, con il parere favorevole del Bundesrat, che ad esse sia data esecuzione nell'ambito delle prestazioni in compensazione in parte dalla Federazione medesima, in parte dai Länder per conto della Federazione e che le competenze che ai sensi dell'articolo 85 spettano al Governo federale e alle supreme autorità federali competenti siano trasferite in tutto o in parte all'ufficio federale per la compensazione. L'ufficio federale per la compensazione, nell'esercizio di tali competenze, non necessita del parere favorevole del Bundesrat; le sue istruzioni, eccettuati i casi di urgenza, devono essere indirizzate alle supreme autorità dei Länder competenti per questo settore (uffici dei Länder per la compensazione).

2. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 87 comma 3, secondo periodo.

[articolo] inserito dalla *Legge per l'inserimento di un Articolo 120a nella Legge fondamentale* del 14 agosto 1952, I 445

121. [Definizione di « maggioranza dei membri »]. — La maggioranza dei membri del Bundestag e dell'Assemblea federale ai sensi della presente Legge fondamentale è la maggioranza del numero legale dei loro membri.

122. [Trasferimento delle competenze legislative]. — 1. A far data dalla prima convocazione del Bundestag le leggi sono deliberate esclusivamente dagli organi legislativi stabiliti nella presente Legge fondamentale.

2. Da tale data sono sciolti gli organi legislativi e quelli che con il loro parere collaborano all'attività legislativa, le cui competenze cessano ai sensi del comma 1.

123. [Vigenza della legislazione precedente]. — 1. Le leggi anteriori alla prima riunione del Bundestag restano ancora in vigore in quanto non contrastino con la presente Legge fondamentale.

2. I trattati conclusi dal Reich tedesco, che si riferiscono a materie per le quali è competente, in base alla presente Legge fondamentale, il legislatore del Land, restano in vigore se, per i principi generali del diritto, sono validi e continuano a svolgere i loro effetti, con riserva di tutti i diritti e le eccezioni degli interessati, finché non vengano stipulati nuovi trattati dalle autorità competenti in base alla presente Legge fondamentale o finché non vengano a cessare altrimenti per le decisioni ivi contenute.

124. [Vigenza della legislazione esclusiva]. — Le leggi concernenti le materie rientranti nella legislazione esclusiva della Federazione diventano nel loro ambito di validità diritto federale.

125. [Vigenza della legislazione concorrente]. — Le leggi concernenti le materie rientranti nella legislazione concorrente della Federazione diventano nel loro ambito territoriale di validità diritto federale:

- 1) se hanno vigore uniformemente in una o più zone di occupazione;
- 2) se si tratta di leggi con cui è stata modificata, dopo l'8 maggio 1945, la precedente legislazione del Reich.

125a. [Vigenza della legislazione federale – Sostituzione con la legislazione dei Länder]. — 1. La legislazione che è stata emanata come diritto federale ma che, in forza delle modifiche dell'articolo 74 comma 1, dell'inserimento dell'articolo 84 comma 1, settimo periodo, dell'articolo 85 comma 1, secondo periodo, o dell'articolo 105 comma 2a, secondo periodo, o in forza dell'abrogazione degli articoli 74a, 75 o 98 comma 3, secondo periodo, non può più essere emanata

come diritto federale, continua a valere come diritto federale. Può essere sostituita dalla legislazione dei Länder.

2. La legislazione che è stata emanata ai sensi dell'articolo 72 comma 2 nel testo vigente fino al 15 novembre 1994 ma che, in forza delle modifiche dell'articolo 72 comma 2, non può più essere emanata come diritto federale, continua a valere come diritto federale. Con legge federale può essere stabilito che essa possa essere sostituita dalla legislazione dei Länder.

3. La legislazione che è stata emanata come diritto federale ma che, in forza delle modifiche dell'articolo 73, non può più essere emanata come diritto federale, continua a valere come diritto dei Länder. Può essere sostituita dalla legislazione federale.

[articolo] inserito dalla *Legge di modifica* del 27 ottobre 1994, I 3146e successivamente sostituito dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

125b. [Vigenza delle leggi quadro - Potere di deroga dei Länder]. — 1. La legislazione che è stata emanata ai sensi dell'articolo 75 nel testo vigente fino al 1° settembre 2006 e che avrebbe potuto essere emanata come diritto federale anche dopo tale data, continua a valere come diritto federale. Restano impregiudicati i poteri e gli obblighi dei Länder in ambito legislativo. Nelle materie menzionate nell'articolo 72 comma 3, primo periodo, i Länder possono adottare norme che si discostano da tale legislazione, tuttavia nelle materie di cui all'articolo 72 comma 3, primo periodo, n. 2, 5 e 6 possono farlo solo prima che e nella misura in cui la Federazione, dopo il 1° settembre 2006, abbia esercitato la propria competenza legislativa; nei casi di cui ai n. 2 e 5 i Länder possono comunque adottare tali norme al più tardi dal 1° gennaio 2010, nel caso di cui al n. 6 al più tardi dal 1° agosto 2008.

2. I Länder possono adottare norme che si discostano dalla disciplina legislativa federale, che siano state emanate ai sensi dell'articolo 84 comma 1 nel testo vigente fino al 1° settembre 2006, e dalle norme sul procedimento amministrativo fino al 31 dicembre 2008, ma solo ove dopo il 1° settembre 2006 siano state modificate nella corrispondente disciplina federale sul procedimento amministrativo.

[articolo] inserito dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

125c. [Vigenza della legislazione esclusa dall'ambito dei compiti comuni]. — 1. La legislazione che è stata emanata ai sensi dell'articolo 91a comma 2 in relazione con il comma 1 n. 1 nel testo vigente fino al 1° settembre 2006 resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Le norme adottate in materia di finanziamenti alla viabilità comunale e di incentivi all'edilizia popolare ai sensi dell'articolo 104a comma 4 nel testo vigente fino al 1° settembre 2006 resta in vigore fino al 31 dicembre 2006. Le norme adottate in materia di finanziamenti alla viabilità comunale per gli speciali programmi di cui al § 6 comma 1 della Legge sul finanziamento alla viabilità comunale e le norme di cui all'articolo 104a comma 4 nel testo vigente fino al 1° settembre 2006 restano in vigore fino al 31 dicembre 2019, salvo che non sia o sarà stabilito un termine anteriore per la loro decadenza.

[articolo] inserito dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

126. [Giudizio sulla vigenza della legislazione come diritto federale]. — Sulle controversie relative alla vigenza di leggi come diritto federale decide la Corte costituzionale federale.

127. [Adeguamento della legislazione della Bizona]. — Il Governo federale, con l'assenso dei governi dei Länder interessati, può, entro un anno dalla promulgazione della presente Legge fondamentale, estendere ai Länder del Baden, Grande Berlino, Renania-Palatinato e Württemberg-Hohenzollern, la vigenza delle leggi dell'Amministrazione economica della *Bizona*, sempre che tali leggi restino in vigore come diritto federale ai sensi dell'articolo 124 o dell'articolo 125.

128. [Persistenza del potere dispositivo]. — Se la legge che continua a restare in vigore prevede la potestà d'impartire istruzioni ai sensi dell'articolo 84 comma 5, tale potestà resta in vigore fino all'emanazione di una diversa disciplina legislativa.

129. [Persistenza delle deleghe legislative]. — 1. Se in norme giuridiche, che continuano a valere come diritto federale, è contenuta un'autorizzazione a emanare decreti legislativi o norme amministrative di carattere generale, nonché a disporre atti amministrativi, tale autorizzazione passa alle autorità d'ora in poi competenti per materia. In caso di dubbio decide il Governo federale di concerto col Bundesrat; la decisione deve essere pubblicata.

2. Se in norme giuridiche, che continuano a valere come diritto del Land, è contenuta una tale autorizzazione, essa è esercitata dalle autorità competenti in base al diritto del Land.

3. Se le predette norme giuridiche prevedono, ai sensi dei commi 1 e 2, una loro modificazione o integrazione, oppure l'emanazione di norme giuridiche in luogo di leggi, tali autorizzazioni perdono la loro validità.

4. Nel caso in cui all'interno di norme giuridiche siano contenuti rinvii a norme non più valide o a istituti non più esistenti, si applicano per analogia le norme dei commi 1 e 2.

130. [Assunzione delle istituzioni amministrative esistenti]. — 1. Gli organi amministrativi e le altre istituzioni che servono all'amministrazione della giustizia o alla pubblica amministrazione, che non si basano sul diritto del Land o su trattati tra i Länder, nonché il Consorzio che gestisce le ferrovie sud-occidentali e il Consiglio d'amministrazione per le poste e le telecomunicazioni nel settore d'occupazione francese sono sottoposti al Governo federale. Questi ne disciplina, con l'assenso del Bundesrat, il trasferimento, lo scioglimento o la liquidazione.

2. Il ministro federale competente è il supremo organo disciplinare degli appartenenti a queste amministrazioni e a queste istituzioni.

3. Gli enti e gli istituti di diritto pubblico che non si fondano direttamente sul diritto del Land, né sui trattati tra i Länder, sono sottoposti al controllo dei supremi uffici federali competenti.

131. [Ex-dipendenti del pubblico impiego]. — Il rapporto giuridico delle persone, ivi compresi i rifugiati e gli espulsi, che l'8 maggio 1945 si trovavano in pubblico servizio, dimesse per motivi differenti da quelli di servizio o contrattuali e che finora non sono impiegati, o, se lo sono, si trovano collocati in una posizione diversa da quella precedente, deve essere disciplinato con legge federale. Ciò vale anche per le persone, ivi compresi i rifugiati e gli espulsi, che l'8 maggio 1945 avevano diritto all'assistenza e che non ricevono, per motivi differenti da quelli di servizio o contrattuali, alcuna assistenza, o la ricevono, ma non in corrispondenza del loro ufficio. Fino all'entrata in vigore della legge federale, salvo che il legislatore del Land non provveda diversamente, non può esser fatto valere alcun diritto.

[articolo] non si applica al territorio dei Länder di Brandeburgo, Mecklemburgo-Pomerania anteriore, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia e Berlino Est, ai sensi dell'art. 6 del *Trattato di unificazione* del 23 settembre 1990, II 885, 890

132. [Collocamento a riposo dei funzionari]. — 1. Funzionari e giudici, che al momento dell'entrata in vigore della presente Legge fondamentale sono impiegati a vita, possono, entro sei mesi dalla prima riunione del Bundestag, essere collocati a riposo o in aspettativa, oppure in una posizione con minore retribuzione, se mancano loro le capacità personali o professionali per il loro ufficio. Tali norme si applicano per analogia agli impiegati, che si trovano in un rapporto di servizio che non ammette licenziamenti. In caso di impiegati, i cui rapporti di servizio ammettono il licenziamento, è possibile revocare i termini di licenziamento che oltrepassano la disciplina contrattuale entro il medesimo termine.

2. Questa disposizione non trova applicazione per gli appartenenti al pubblico servizio che non siano interessati dalle norme sulla « epurazione dal nazionalsocialismo e dal militarismo » o che siano riconosciuti come perseguitati dal nazionalsocialismo, a meno che non vi sia un importante motivo di carattere personale.

3. Agli interessati resta aperta l'azione legale ai sensi dell'articolo 19 comma 4.

4. Ulteriori disposizioni sono stabilite da un decreto del Governo federale, che necessita del parere favorevole del Bundesrat.

133. [Subentro nell'Amministrazione economica della Bizona]. — La Federazione subentra nei diritti e nei doveri dell'Amministrazione economica della *Bizona*.

134. [Successione nel patrimonio del Reich]. — 1. I beni patrimoniali del Reich diventano in linea di principio beni patrimoniali della Federazione.

2. I beni patrimoniali che, in base alle proprie specifiche originarie destinazioni, erano utilizzati prevalentemente per funzioni amministrative, che secondo la presente Legge fondamentale non rientrano nelle funzioni amministrative della Federazione, devono essere trasferiti gratuitamente a coloro che d'ora in poi sono competenti ad assolverli e i beni patrimoniali che attualmente e non soltanto in via provvisoria sono utilizzati per funzioni amministrative che, secondo la presente Legge fondamentale, devono essere assolti dai Länder, devono essere trasferiti ai Länder. La Federazione può trasferire ai Länder anche altri beni patrimoniali.

3. I beni patrimoniali che furono gratuitamente messi a disposizione del Reich da parte dei Länder e dei Comuni (o dei Consorzi di Comuni), diventano di nuovo beni patrimoniali dei Länder o dei Comuni (o dei Consorzi di Comuni), in quanto non occorrono alla Federazione per i propri compiti amministrativi.

4. Ulteriori disposizioni sono stabilite da una legge federale, che necessita del parere favorevole del Bundesrat.

135. [Disciplina patrimoniale nel passaggio delle pertinenze dei Länder]. — 1. Se dopo l'8 maggio 1945 e prima dell'entrata in vigore della presente Legge fondamentale un territorio ha mutato il Land di appartenenza, i beni patrimoniali in tale territorio del Land, cui il territorio apparteneva, spettano al Land di cui adesso il territorio fa parte.

2. I beni patrimoniali dei Länder, degli altri enti e degli istituti di diritto pubblico non più esistenti, se in base alle proprie specifiche originarie destinazioni erano utilizzati prevalentemente per funzioni amministrative, o se attualmente e non soltanto in via provvisoria sono utilizzati per funzioni amministrative, sono trasferiti al Land o all'ente o all'istituto di diritto pubblico che d'ora in poi assolvono tali funzioni.

3. I beni patrimoniali fondiari dei Länder non più esistenti passano, insieme alle pertinenze, al Land nel cui territorio essi sono situati, qualora tali beni non appartengano già al patrimonio di cui al comma 1.

4. Se un interesse prevalente della Federazione o l'interesse particolare di un territorio lo richiede, si può con legge federale adottare una disciplina diversa da quella prevista dai commi 1, 2 e 3.

5. Per gli altri casi la successione nei diritti e la relativa divisione sono disciplinati con legge federale, che necessita del parere favorevole del Bundesrat, qualora esse non abbiano avuto luogo prima del 1° gennaio 1952 attraverso un accordo tra i Länder o gli enti o gli istituti di diritto pubblico interessati.

6. Le partecipazioni dell'ex-Land della Prussia a imprese di diritto privato sono trasferite alla Federazione. Ulteriori disposizioni sono stabilite da una legge federale, che può altresì disporre deroghe.

7. Se si è disposto di beni patrimoniali, che sarebbero spettati ad un Land o ad un ente o ad un istituto di diritto pubblico in forza dei commi 1, 2 e 3, da parte dell'avente diritto con legge del Land, in base ad una legge del Land o in altro modo al momento dell'entrata in vigore della Legge fondamentale, il trasferimento patrimoniale si considera avvenuto prima della disposizione.

135a. [Precedenti obbligazioni]. — 1. La legislazione federale di cui agli articoli 134 comma 4 e 135 comma 5 può altresì stabilire che non debbano essere rimborsati in tutto o in parte:

- 1) i debiti del Reich, nonché i debiti dell'ex-Land di Prussia e di altri enti e istituti di diritto pubblico non più esistenti;
- 2) i debiti della Federazione o di altri enti e istituti di diritto pubblico, connessi al trasferimento dei beni patrimoniali ai sensi degli articoli 89, 90, 134 e 135, nonché i debiti delle medesime istituzioni che si fondano sui provvedimenti delle istituzioni indicate nel n. 1;
- 3) i debiti dei Länder e dei Comuni (o dei Consorzi di Comuni), sorti in seguito a provvedimenti adottati da tali istituzioni prima del 1° agosto 1945 per dare esecuzione agli ordini delle potenze di occupazione o per eliminare uno stato di emergenza

conseguente alla guerra nel quadro delle funzioni amministrative spettanti al Reich o dal Reich trasferite.

2. Il comma 1 si applica analogamente ai debiti della Repubblica Democratica Tedesca o delle sue istituzioni, nonché ai debiti della Federazione o degli altri enti e istituti di diritto pubblico connessi al trasferimento dei beni patrimoniali dalla Repubblica Democratica Tedesca alla Federazione, ai Länder e ai Comuni, e ai debiti derivanti da provvedimenti adottati dalla Repubblica Democratica Tedesca o dalle sue istituzioni.

[articolo] inserito dalla *Legge per l'inserimento di un articolo 135a nella Legge fondamentale* del 22 ottobre 1957, I 1745

[comma 2] aggiunto dal *Trattato di unificazione* del 23 settembre 1990, II 885, 890

136. [Prima riunione del Bundesrat]. — 1. Il Bundesrat si riunisce per la prima volta lo stesso giorno della prima riunione del Bundestag.

2. Fino all'elezione del primo Presidente della Federazione, i suoi poteri sono esercitati dal Presidente del Bundesrat. A questi non spetta il diritto di sciogliere il Bundestag.

137. [Eleggibilità dei dipendenti pubblici]. — 1. L'eleggibilità dei funzionari, degli impiegati delle pubbliche amministrazioni, dei militari di carriera, dei militari volontari a tempo determinato e dei giudici nella Federazione, nei Länder e nei Comuni può essere limitata dalla legge.

2. Per l'elezione del primo Bundestag, della prima Assemblea federale e del primo Presidente federale della Repubblica tedesca, vale la legge elettorale che sarà formulata dal Consiglio parlamentare.

3. Le competenze attribuite alla Corte costituzionale federale in forza dell'articolo 41 comma 2 sono esercitate, fino alla sua istituzione, dal Tribunale superiore tedesco istituito per l'Amministrazione economica della *Bizona*, che decide in base al suo ordinamento processuale.

[comma 1] sostituito dalla *Legge integrativa* del 19 marzo 1956, I 111

138. [Notariato della Germania meridionale]. — Le modificazioni delle istituzioni del notariato attualmente esistenti nei Länder del Baden, Bayern, Württemberg-Baden e Württemberg-Hohenzollern necessitano del parere favorevole dei governi dei Länder stessi.

139. [Vigenza delle disposizioni per la denazificazione]. — Le disposizioni emanate al fine di « epurare il popolo tedesco dal nazionalsocialismo e dal militarismo » non sono pregiudicate dalle norme della presente Legge fondamentale.

140. [Diritto delle comunità religiose]. — Le disposizioni degli articoli 136, 137, 138, 139 e 141 della Costituzione tedesca dell'11 agosto 1919 sono parte integrante della presente Legge fondamentale.

[articolo] per il testo della Costituzione tedesca del 1919 v. [Costituzione di Weimar](#)

141. [« Clausola di Brema »]. — L'articolo 7 comma 3, primo periodo, non si applica in un Land in cui il 1° gennaio 1949 era in vigore una diversa disciplina giuridica del Land.

142. [Riserva a favore dei diritti fondamentali riconosciuti dalla legislazione dei Länder]. — Salvo il disposto dell'articolo 31, le norme delle Costituzioni dei Länder restano in vigore anche in quanto garantiscono diritti fondamentali in conformità con gli articoli da 1 a 18 della presente Legge fondamentale.

142a.

[articolo] inserito dalla *Legge integrativa* del 26 marzo 1954, I 45 e successivamente abrogato dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709

143. [Termini di validità delle deroghe]. — 1. Il diritto vigente nel territorio indicato nell'articolo 3 del Trattato di unificazione può derogare non oltre il 31 dicembre 1992 alle disposizioni della presente Legge fondamentale in quanto e fino a quando, a causa della diversa situazione ivi esistente, non sarà stato raggiunto un completo adeguamento all'ordinamento

giuridico della Legge fondamentale. Tali deroghe, peraltro non potranno violare l'articolo 19 comma 2 e dovranno essere compatibili con i principi affermati nell'articolo 79 comma 3.

2. Le deroghe alle sezioni I, VIII, VIIIa, IX, X e XI sono ammissibili non oltre il 31 dicembre 1995.

3. Independentemente dai commi 1 e 2, l'articolo 41 del Trattato di unificazione e le sue disposizioni di attuazione restano salvi anche in quanto prevedono che gli interventi sulla proprietà nel territorio di cui all'articolo 3 di tale Trattato hanno carattere definitivo.

[articolo] abrogato dalla *Legge di modifica del diritto penale* del 30 agosto 1951, I 739; successivamente inserito dalla *Legge integrativa* del 19 marzo 1956, I 111 e nuovamente abrogato dalla *Diciassettesima legge integrativa* del 24 giugno 1968, I 709; da ultimo reinserito dal *Trattato di unificazione* del 23 settembre 1990, II 885, 890

143a. [Competenza legislativa esclusiva in materia ferroviaria]. — 1. La Federazione ha competenza legislativa esclusiva per tutte le questioni risultanti dalla trasformazione in imprese commerciali delle ferrovie federali gestite in amministrazione diretta federale. L'articolo 87e comma 5 trova applicazione per analogia. Nel rispetto del loro stato giuridico e della responsabilità del loro datore di lavoro pubblico, i funzionari delle ferrovie federali possono essere assegnati per legge a prestare servizio ad una ferrovia della Federazione organizzata come ente di diritto privato.

2. La Federazione attua le leggi di cui al comma 1.

3. Fino al 31 dicembre 1995 l'adempimento delle funzioni in materia di traffico di passeggeri su rotaia finora spettante alle ferrovie federali è competenza della Federazione. Ciò vale anche per le corrispondenti funzioni dell'amministrazione dei trasporti ferroviari. Ulteriori disposizioni sono stabilite da una legge federale, che necessita del parere favorevole del Bundesrat.

[articolo] inserito dalla *Legge di modifica* del 20 dicembre 1993, I 2089

143b. [Trasformazione delle Poste Federali Tedesche]. — 1. Con le modalità stabilite da una legge federale, le Poste Federali Tedesche, patrimonio pubblico speciale, saranno trasformate in imprese di diritto privato. La Federazione ha competenza legislativa esclusiva per tutte le questioni ad esse connesse.

2. I diritti esclusivi della Federazione preesistenti alla trasformazione possono essere attribuiti con legge federale per un periodo transitorio alle imprese originate dalla Deutsche Bundespost POSTDIENST e dalla Deutsche Bundespost TELEKOM. La Federazione non può cedere la maggioranza del capitale dell'impresa originata dalla Deutsche Bundespost POSTDIENST prima che siano trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore della legge. Tale operazione necessita di una legge federale con il parere favorevole dal Bundesrat.

3. I funzionari federali in forza alle Poste Federali Tedesche saranno assunti dalle imprese private, nel rispetto del loro stato giuridico e della responsabilità del loro datore di lavoro pubblico. Le imprese eserciteranno i poteri del datore di lavoro pubblico. Ulteriori disposizioni sono stabilite da una legge federale.

[articolo] inserito dalla *Legge di modifica* del 30 agosto 1994, I 2245

143c. [Importi di compensazione per la soppressione dei compiti comuni]. — 1. Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2019, a causa della soppressione delle quote dei finanziamenti federali conseguente all'abolizione della tassa collettiva sull'ampliamento e la costruzione degli istituti d'insegnamento superiore, ivi comprese le cliniche universitarie, e sul piano per l'istruzione, nonché all'abolizione degli aiuti finanziari per il miglioramento della viabilità comunale e dell'edilizia popolare, spettano ai Länder importi annuali a carico del bilancio della Federazione. Fino al 31 dicembre 2013 tali importi saranno calcolati sulla media delle quote dei finanziamenti federali nel periodo di riferimento 2000-2008.

2. Fino al 31 dicembre 2013 gli importi di cui al comma 1 saranno ripartiti fra i Länder nel modo seguente:

- 1) come importi fissi annuali, il cui ammontare è calcolato sulla media di ciascun Land nel periodo di riferimento 2000-2003;

2) destinati di volta in volta a scopi specifici nella sfera di competenza degli attuali finanziamenti misti.

3. Entro la fine del 2013 la Federazione e i Länder verificano entro quali limiti i mezzi di finanziamento assegnati ai Länder ai sensi del comma 1 sono ancora adeguati e necessari allo svolgimento dei compiti dei Länder. Dal 1° gennaio 2014 viene meno la destinazione di scopo di cui al comma 2, n. 2, dei mezzi assegnati ai sensi del comma 1; resta impregiudicata la destinazione di risorse a scopo di investimenti. Gli accordi conclusi nell'ambito del secondo Patto di solidarietà restano impregiudicati.

4. Ulteriori disposizioni sono stabilite da una legge federale, che necessita del parere favorevole del Bundesrat.

[articolo] inserito dalla *Legge per la modifica della Legge fondamentale* del 28 agosto 2006, I 2034

144. [Approvazione della Legge fondamentale]. — 1. La presente Legge fondamentale deve essere approvata dalle assemblee rappresentative di almeno due terzi dei Länder tedeschi, nei quali essa entra in vigore immediatamente.

2. Qualora l'applicazione della presente Legge fondamentale subisca delle limitazioni in uno dei Länder indicati nell'articolo 23 o in una parte di uno di tali Länder, il Land stesso o la parte di Land interessata ha il diritto d'inviare dei rappresentanti al Bundestag, ai sensi dell'articolo 38, e al Bundesrat, ai sensi dell'articolo 50.

145. [Entrata in vigore della Legge fondamentale]. — 1. Il Consiglio parlamentare proclama l'approvazione della presente Legge fondamentale in seduta pubblica, con la partecipazione dei deputati della Grande Berlino, la emana e la promulga.

2. La presente Legge fondamentale entra in vigore allo spirare del giorno della sua promulgazione.

3. Essa deve essere pubblicata nel *Bollettino delle leggi federali*.

146. [Termini di validità della Legge fondamentale]. — La presente Legge fondamentale, che in seguito al conseguimento dell'unità e della libertà della Germania è valida per l'intero popolo tedesco, perderà la sua efficacia il giorno in cui entrerà in vigore una Costituzione adottata dal popolo tedesco in piena libertà di decisione.

[articolo] sostituito dal *Trattato di unificazione* del 23 settembre 1990, II 885, 890